



## Ordine degli Avvocati di Vicenza

### **MASSIME DISCIPLINARI 1979 - 2014**

#### INDICE ANALITICO

- I Tenuta Albi  
Incompatibilità: 56  
Reiscrizione: 46
- II Procedimento disciplinare  
Fase preliminare: 53  
Rapporti con giudicato penale: 59; 46; 131  
Ricusazione: 19  
Rinvio del dibattimento: 136  
Rinuncia all'esposto: 134  
Sanzione (determinazione): 72; 74; 107; 125, 154, 156  
Sospensione cautelare: 4; 11; 50; 135  
Valutazione indiziaria: 88
- III Norme deontologiche  
Abbandono di difesa: 75; 81  
Accaparramento clientela: 32; 34; 37; 84  
Accuse infondate: 18; 58  
Adempimento di obbligazioni: 14; 61; 74, 157, 159  
Assegni a vuoto: 1; 28  
Astensione dalle udienze: 41; 42  
Cambiali (protesto): 1; 31  
Cliente (ex): 35; 37; 71; 27; 112; 145, 159  
Compensi: 10; 38; 68; 85; 95; 102; 109; 118; 120; 138; 139  
Conflitto d'interessi: 5; 15; 28; 66; 86; 87; 94; 96; 97, 152, 153, 155, 158  
Dovere di colleganza: 2; 117  
Dovere di decoro: 91; 98; 104; 109; 116; 130; 138; 146  
Dovere di diligenza: 25; 31; 33; 55; 60; 71; 90; 127; 134; 135; 144, 144, 149  
Dovere di fedeltà: 99  
Dovere di indipendenza: 146, 150  
Dovere di lealtà: 93; 141, 151  
Dovere di riservatezza: 20; 29; 49; 52; 63; 77; 117; 140

Dovere fiscale e previdenziale: 17; 47; 95; 127  
 Espressioni sconvenienti: 7; 23; 24; 36; 54; 60; 62; 64; 71; 76; 82; 89; 92; 132; 142; 143  
 Falsità: 16; 118; 121; 130  
 Incompatibilità: 8; 9; 66; 69; 71; 100; 101; 106; 133; 145  
 Patto di quota lite: 6; 118;  
 Pubblicità: 21; 22; 34; 49; 51; 52; 84; 91; 105; 110; 111; 116; 119  
 Rapporti con i colleghi: 10; 17; 22; 24; 26; 31; 40; 42; 48; 52; 67; 73; 78; 79; 80; 89; 92; 108;  
 114; 123; 128; 137; 147  
 Rapporti con i testimoni: 126  
 Rapporti con la controparte: 43; 67; 70; 73  
 Rapporti con i magistrati: 3; 12; 23; 30; 44; 48; 55; 115  
 Rapporti con la parte assistita: 33; 39; 57; 126; 129; 132  
 Rapporti con la stampa: 83; 88  
 Rendiconto (obbligo): 45; 61  
 Richiesta chiarimenti (da parte del C.d.O): 25; 61  
 Transazione: 103;  
 Trattenimento documenti: 22; 112; 135  
 Trattenimento somme: 21; 45; 65; 57; 95; 118, 149  
 Vita privata: 13; 113; 123; 124  
 Volontarietà: 122, 160

### INDICE CRONOLOGICO

- 1 - (15.4.1979 - Marchesini, Presidente - Schiavo, Relatore)
- 2 - (16.11.1981 - Rigon, Presidente - Barbieri, Relatore)
- 3 - (4.10.1982 - Schiavo, Presidente - Fioretti, Relatore)
- 4 - (27.04.1984 - Rigon, Presidente - Schiavo, Relatore)  
(conforme 7.06.1986 - Rigon, Presidente e Relatore)
- 5 - (17.12.1984 - Schiavo, Presidente - Barbieri, Relatore)
- 6 - (25.2.1985- Rigon, Presidente - Fracasso, Relatore)
- 7 - (15.12.1986 - Rigon, Presidente - Carrucciu, Relatore)
- 8 - (15.12.1986- Rigon, Presidente - Todescato, Relatore)
- 9 - (14.2.1987 - Fioretti, Presidente - Carrucciu, Relatore)
- 10 - (14.2.1987 - Fioretti, Presidente - Carrucciu, Relatore)
- 11 - (22.6.1987 - Rigon, Presidente)
- 12 - (27.6.1988 - Rigon, Presidente - Carrucciu, Relatore)
- 13 - (4.12.1989 - Rigon, Presidente - Carrucciu, Relatore)
- 14 - (4.12.1989 - Rigon, Presidente - Carrucciu, Relatore)
- 15 - (11.12.1989 - Rigon, Presidente - Gobbato, Relatore)

- 16 - (14.5.1990- Rigon, Presidente - Vinetti, Relatore)
- 17 - (17.12.1990 - Rigon, Presidente - Zezza, Relatore)
- 18 - (25.02.1991 - Rigon, Presidente - Todescato, Relatore)
- 19 - (25.02.1991 - Rigon, Presidente - Todescato, Relatore)
- 20 - (13.5.1991 - Rigon, Presidente - Breganze, Relatore)
- 21 - (15.06.1992 Rigon, Presidente - De Bortoli, Relatore)
- 22 - (16/10/1992 - Rigon, Presidente - Carrucciu, Relatore)
- 23 - (16/10/1992 - Rigon, Presidente - Carrucciu, Relatore)
- 24 - (19.10.1992 Rigon, Presidente - Carrucciu, Relatore)
- 25 - (19.10.1992 Rigon, Presidente - Biasi, Relatore)
- 26 - (26.10.1992 - Rigon, Presidente - Barbieri, Relatore)
- 27 - (31.05.1993 - Rigon, Presidente - Biasi, Relatore)
- 28 - (5.07.1993 Rigon - Presidente, Zezza - Relatore)
- 29 - (11.10.1993 Rigon, Presidente - Biasi, Relatore)
- 30 - (12.02.1994 - Rigon, Presidente; De Bortoli, Relatore)
- 31 - (16.05.1994 Rigon, Presidente - Zezza, Relatore)
- 32 - (17.10.1994 - De Bortoli, Presidente - Carrucciu, Relatore)
- 33 - (17.10.1994 Rigon, Presidente - Zezza, Relatore)
- 34 - (17.10.1994 - De Bortoli, Pres.ff. - Carrucciu, Relatore)
- 35 - (23.01.1995 - Rigon, Presidente - Biasi, Relatore)
- 36 - (6.03.1995 - Rigon, Presidente - Gobbato, Relatore)
- 37 - (20.03.1995 - Rigon, Presidente - Carrucciu, Relatore)
- 38 - (20.03.1995 - Rigon, Presidente; Carrucciu, Relatore)
- 39 - (20.03.1995 - Rigon, Presidente; Carrucciu, Relatore)
- 40 - (16.10.1995 - Rigon, Presidente - Gobbato, Relatore)
- 41 - (23.10.1995 Rigon, Presidente - Biasi, Relatore)
- 42 - (23.10.1995 - De Bortoli, Presidente e Relatore)
- 43 - (13.11.1995 Rigon, Presidente - Zezza, Relatore)
- 44 - (27.11.1995 - De Bortoli, Presidente - Carrucciu, Relatore)
- 45 - (13.05.1996 - Barbieri, Presidente - Caprara, Relatore)
- 46 - (26.07.1996 - Barbieri, Presidente)
- 47 - (9.12.1996- Barbieri, Presidente - Zezza, Relatore)
- 48 - (27.01.1997 Barbieri, Presidente - Caprara, Relatore)
- 49 - (3.02.1997 Barbieri, Presidente - Biasi, Relatore)
- 50 - (22.03.1997 - De Bortoli, Presidente)
- 51 - (2.06.1997 - Barbieri, Presidente - Zezza, Relatore)
- 52 - (2.06.1997 - Barbieri, Presidente - Zezza, Relatore)
- 53 - (2.06.1997 - Barbieri, Presidente - Zezza, Relatore)
- 54 - (2.06.1997 - Barbieri, Presidente - Zezza, Relatore)
- 55 - (23.06.1997 - Barbieri, Presidente; Campesan, Relatore)

- 56 - (14.07.1997- Barbieri, Presidente - De Bortoli, Relatore)
- 57 - (1.12.1997 - Barbieri, Presidente - Nassi, Relatore)
- 58 - (8.03.1998 - Barbieri, Presidente; Campesan, Relatore)
- 59 - (8.03.1998 - Barbieri, Presidente; Campesan, Relatore)
- 60 - (20.04.1998 - Barbieri, Presidente - Zezza, Relatore)
- 61 - (8.06.1998- Barbieri, Presidente - Neri, Relatore)
- 62 - (15.06.1998 - Barbieri, Presidente - Biasi, Relatore)
- 63 - (15.06.1998 - Barbieri, Presidente - Biasi, Relatore)
- 64 - (22.6.1998 - Barbieri, Presidente - Arena, Relatore)
- 65 - (6.07.1998 - Barbieri, Presidente - Chiesa, Relatore)
- 66 - (5.10.1998 - Barbieri, Presidente - Barilà, Relatore)
- 67 - (19.04.1999 - Barbieri, Presidente - Arena, Relatore)
- 68 - (10.05.1999 - Barbieri, Presidente - Biasi, Relatore)
- 69 - (31.05.1999 - Barbieri, Presidente - Manfredini, Relatore)
- 70 - (4.10.1999 - De Bortoli, Presidente - Stella, Relatore)
- 71 - (22.11.1999 - Barbieri, Presidente - Manfredini, Relatore)
- 72 - (22.11.1999 - Barbieri, Presidente - Manfredini, Relatore)
- 73 - (22.11.1999 - Barbieri, Presidente - Nassi, Relatore)
- 74 - (22.05.2000 - Campesan, Presidente - Neri, Relatore)
- 75 - (12.06.2000 - Campesan, Presidente - Manfredini, Relatore)
- 76 - (12.06.2000 - Campesan, Presidente - Manfredini, Relatore)
- 77 - (04.12.2000 - Campesan, Presidente - Zarantonello, Relatore)
- 78 - (19.03.2001 - Campesan, Presidente - Zarantonello, Relatore)
- 79 - (19.03.2001 - Campesan, Presidente - Zarantonello, Relatore)
- 80 - (25.06.2001 - Campesan, Presidente - Tonello, Relatore)
- 81 - (27.10.2003 - Campesan, Presidente - Fiorella, Relatore)
- 82 - (17.11.2003 - Campesan, Presidente - Zarantonello, Relatore)
- 83 - (10.10.2003 - Campesan, Presidente - Neri, Relatore)
- 84 - (01.12.2003 - Campesan, Presidente - Neri, Relatore)
- 85 - (15.12.2003 - Campesan, Presidente - Tonello, Relatore)
- 86 - (11.10.2004 - Campesan, Presidente - Giacomelli, Relatore)
- 87 - (23.05.2005 - Campesan, Presidente - Fiorella, Relatore)
- 88 - (06.06.2005 - Campesan, Presidente - Zarantonello, Relatore)
- 89 - (03.10.2005 - Campesan, Presidente - Cogolato, Relatore)
- 90 - (07.11.2005 - Campesan, Presidente - Zarantonello, Relatore)
- 91 - (14.11.2005 - Campesan, Presidente - Cogolato, Relatore)
- 92 - (05.12.2005 - Campesan, Presidente - Zarantonello, Relatore)
- 93 - (12.12.2005 - Arena, Presidente G.G. - Giacomelli, Relatore)
- 94 - (11.10.2006 - Zarantonello, Presidente e Relatore)
- 95 - (22.10.2006 - Zarantonello, Presidente - Ciarocchi, Relatore)

- 96 - (04.03.2007 - Zarantonello, Presidente - Decchino, Relatore)
- 97 - (04.03.2007 - Zarantonello, Presidente - Decchino, Relatore)
- 98 - (26.03.2007 - Zarantonello, Presidente - Crisafi, Relatore)
- 99 - (20.06.2007 - Zarantonello, Presidente - Chiesa, Relatore)
- 100 - (11.07.2007 - Zarantonello, Presidente - Chiesa, Relatore)
- 101 (17.10.2007 - Zarantonello, Presidente - Biasi, Relatore)
- 102 (07.11.2007 - Zarantonello, Presidente - Chiesa Relatore)
- 103 (21.11.2007 - Zarantonello, Presidente - Biasi, Relatore)
- 104 (23.4.2008 - Zarantonello, Presidente e Relatore)
- 105 (23.4.2008 - Zarantonello, Presidente – Dal Ben, Relatore)
- 106 (7.5.2008 - Zarantonello, Presidente – Biasi, Relatore)
- 107 (7.5.2008 - Zarantonello, Presidente – Biasi, Relatore)
- 108 (18.6.2008 - Zarantonello, Presidente – Ghirini, Relatore)
- 109 (18.6.2008 - Zarantonello, Presidente – Pasqualini, Relatore)
- 110 (16.7.2008 - Zarantonello, Presidente – Ciarocchi, Relatore)
- 111 (16.7.2008 - Zarantonello, Presidente – Ciarocchi, Relatore)
- 112 (16.7.2008 - Zarantonello, Presidente – Crisafi, Relatore)
- 113 (15.X.2008 - Zarantonello, Presidente – Ghirini, Relatore)
- 114 (15.X.2008 - Zarantonello, Presidente – Dal Prà, Relatore)
- 115 (5.XI.2008 - Zarantonello, Presidente – Arena, Relatore)
- 116 (11.2.2009 - Zarantonello, Presidente – Pasquino, Relatore)
- 117 (11.2.2009 - Zarantonello, Presidente – Biasi, Relatore)
- 118 (4.3.2009 - Zarantonello, Presidente – Doria, Relatore)
- 119 (22.4.2009 - Zarantonello, Presidente – Arena, Relatore)
- 120 (22.4.2009 - Zarantonello, Presidente – Ghirini, Relatore)
- 121 (6.5.2009 - Zarantonello, Presidente – Pasqualini, Relatore)
- 122 (6.5.2009 - Zarantonello, Presidente – Crisafi, Relatore)
- 123 (17.6.2009 - Zarantonello, Presidente – Dal Ben, Relatore)
- 124 (8.7.2009 - Zarantonello, Presidente – Dal Ben, Relatore)
- 125 (8.7.2009 - Zarantonello, Presidente – Dal Ben, Relatore)
- 126 (23.9.2009 - Zarantonello, Presidente – Dal Prà, Relatore)
- 127 (11.11.2009 - Zarantonello, Presidente – Pase, Relatore)
- 128 (25.11.2009 - Zarantonello, Presidente – Pasqualini, Relatore)
- 129 (16.06.2010 - Biasi, Presidente f.f. – Dal Ben, Relatore)
- 130 (16.06.2010 - Biasi, Presidente f.f.– Dal Ben, Relatore)
- 131 (16.06.2010 - Biasi, Presidente f.f.– Dal Ben, Relatore)
- 132 (30.06.2010 - Zarantonello, Presidente – Dal Ben, Relatore)
- 133 (30.6.2010 – Zarantonello, Presidente – Pase, Relatore)
- 134 (1.12.2010 - Zarantonello, Presidente – Biasi, Relatore)
- 135 (1.12.2010 - Zarantonello, Presidente – Pase, Relatore)

- 136 (12.1.2011 – Zarantonello, Presidente – L. Carrucci, Relatore)  
137 (12.1.2011 – Zarantonello, Presidente – L. Carrucci, Relatore)  
138 (26.1.2011 – Zarantonello, Presidente – Ghirini, Relatore)  
139 (2.2.2011 – Zarantonello, Presidente – Dal Ben, Relatore)  
140 (2.2.2011 – Zarantonello, Presidente – Biasi, Relatore)  
141 (2.3.2011 - Zarantonello, Presidente – Ghirini, Relatore)  
142 (25.5.2011 – Zarantonello, Presidente – Biasi, Relatore)  
143 (25.5.2011 – Zarantonello, Presidente – Crisafi, Relatore)  
144 (12.10.2011 - Zarantonello, Presidente e Relatore)  
145 9.11.2011. - Zarantonello, Presidente – Biasi, Relatore)  
146 (7.12.2011 - Zarantonello, Presidente – Dal Prà, Relatore)  
147 (19.12.2011 - Zarantonello, Presidente – Crisafi, Relatore)  
148 (25.6.2012 - Mantovani, Presidente – Ciarocchi, Relatore)  
149 (28.10.2013 - Mantovani, Presidente – Ciarocchi, Relatore)  
150 (28.10.2013 - Mantovani, Presidente – Dal Prà, Relatore)  
151 (28.10.2013 - Mantovani, Presidente – Dal Prà, Relatore)  
152 (12.5.2014 - Mantovani, Presidente – Biasi, Relatore)  
153 (12.5.2013 - Mantovani, Presidente – Carrucci, Relatore)  
154 (12.5.2014 - Mantovani, Presidente – Carrucci, Relatore)  
155 (16.6.2014 - Mantovani, Presidente – Pase, Relatore)  
156 (20.10.2014 - Mantovani, Presidente – Biasi, Relatore)  
157 (20.10.2014 - Mantovani, Presidente – Biasi, Relatore)  
158 (20.10.2014 - Mantovani, Presidente – Biasi, Relatore)  
159 (28.7.2014 - Mantovani, Presidente – Mai, Relatore)  
160 (24.XI.2014 - Mantovani, Presidente – De Meo, Relatore)

## **MASSIME DISCIPLINARI 1979 - 2014**

1 - La sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale appare congrua una volta accertato che l'incolpato sia venuto meno alla dignità e al decoro per aver rilasciato numerosissimi vaglia cambiari e assegni bancari senza onorarli alle scadenze, con conseguente levata di protesti e relativa pubblicazione nell'elenco ufficiale. Né può costituire giustificazione a detto comportamento l'affidamento sulla riscossione di parcelle in realtà quanto mai aleatoria anche per le notorie difficoltà finanziarie dei soggetti nei cui confronti esse erano state emesse.

(15.4.1979 - Marchesini, Presidente - Schiavo, Relatore)

2 - Vien meno al decoro e alla dignità professionale, oltre che al dovere di correttezza, l'avvocato che, ricevuta dal collega di controparte e in via fiduciaria somma a definizione di una vertenza civile, la consegna al cliente senza previamente ottenerne il benessere allo specifico tale fine e, di

fronte al rifiuto dell'assistito di restituire la somma al versante, non dissoci il proprio comportamento da quello del cliente mantenendo il mandato nella controversia in essere fra le parti.  
(16.11.1981 - Rigon, Presidente - Barbieri, Relatore)

3 - Usa espressioni ineleganti o inopportune ma non offensive, e quindi va prosciolto dall'addebito elevatogli, l'avvocato che durante un processo penale: a) dica al P.M. (il quale aveva rivelato che gli imputati, nell'imminenza del processo avevano avvicinato alcuni testimoni d'accusa) che "questa regola non l'ha rispettata il PM quando era imputato uno della sua famiglia"; b) dica al Presidente del Tribunale "di non sapere chi sia il Presidente del Collegio" alludendo al fatto che ad un giudice a latere veniva consentito porre direttamente domande ad imputati e testimoni.  
(4.10.1982 - Schiavo, Presidente - Fioretti, Relatore)

4 - La sospensione cautelare prevista dal terzo comma dell'art. 43 L.P. è provvedimento discrezionale del consiglio dell'Ordine, che deve esaminare la gravità del reato di cui il professionista è imputato e la sua personalità ai fini di una valutazione di pericolosità professionale e sociale.  
Ciò premesso e pur evidenziandosi la indubbia gravità del reato ascritto, il Consiglio ritiene debba avere prevalenza, ai fini della decisione sull'adozione del provvedimento cautelare, la circostanza che il legale ha sempre tenuto, nei molti anni da che è iscritto all'albo, comportamento ineccepibile e pienamente ispirato al corretto esercizio della professione forense.  
(27.04.1984 - Rigon, Presidente - Schiavo, Relatore)  
(conforme 7.06.1986 - Rigon, Presidente e Relatore)

5 - Lede il decoro e la dignità professionale l'avvocato che accetti incarico professionale, dandovi corso, nei confronti di persona della quale è tuttora difensore in diverso giudizio pendente presso la Corte di Cassazione e avanti la quale abbia patrocinato gli interessi della stessa in epoca successiva all'incarico assunto contro la cliente medesima.  
(17.12.1984 - Schiavo, Presidente - Barbieri, Relatore)

6 - Si rende responsabile di violazione al decoro e alla dignità professionale l'avvocato che stipuli con il proprio cliente una convenzione privata contenente a suo favore un patto di quota lite, vietato in applicazione del divieto generale di cessione di atti litigiosi contenuto nell'art. 1261 Cod. Civ.  
(25.02.1985 - Rigon, Presidente - Fracasso, Relatore)

7 - Viene meno alla dignità e al decoro professionale, ponendo quindi in essere un comportamento deontologicamente rilevante, l'avvocato che rivolgendosi epistolarmente a colleghi usi espressioni disdicevoli o offensive quali: "come è Tua usanza di Collega del Foro"; "ma questa causa non tratta per caso Tuoi problemi personali?"; "a buon rendere e a non più salutarTi" e simili.  
(15.12.1986 - Rigon, Presidente - Carrucci, Relatore)

8 - Le norme deontologiche sono poste a tutela di un bene che trascende gli interessi delle parti, essendo volte alla salvaguardia del decoro e del prestigio della intera classe forense, sì che viola

dette norme l'avvocato che, sotto apparente attività professionale a nome di altro collega, assuma la difesa di creditore di persona propria cliente in costanza di rapporto professionale con quest'ultima.  
(15.12.1986- Rigon, Presidente - Todescato, Relatore)

9 - Pur prosciogliendo gli incolpati dall'addebito di avere in concorso fra loro assicurato la contestuale difesa, nel medesimo procedimento penale, sia dell'imputato che della parte lesa, il Consiglio non può esimersi dal considerare come in fattispecie analoghe a quelle in esame (colleghi operanti nello stesso Studio) si impongano particolari cautele volte ad evitare non solo gli errori ma anche le commistioni e sovrapposizioni di compiti.

La disinvoltura e la leggerezza sono invero destinate ad ingenerare, soprattutto nei terzi, pericolose confusioni sui comportamenti dei singoli difensori facendoli apparire - a torto - come abituali manipolatori della realtà piuttosto che come tutori di interessi singoli.

(14.02.1987 - Fioretti, Presidente - Carrucciu, Relatore)

10 - Viene meno ai doveri di lealtà e probità oltre che a quelli di dignità e decoro l'avvocato che: a) assuma la difesa di imputato in procedimento penale per omicidio colposo senza rendere edotto, nell'arco dei tre mesi, il difensore già nominato ed anzi trattando in via esclusiva con l'imputato la conduzione della linea difensiva ed assumendo unilaterali iniziative; b) pretenda il pagamento di una parcella notevolmente superiore ai massimi previsti dalla tariffa professionale.

(14.2.1987 - Fioretti, Presidente - Carrucciu, Relatore)

11 - Disposta la sospensione cautelare dall'esercizio professionale di un avvocato in conseguenza di ordine di cattura emesso nei suoi confronti dal P.M., una volta che all'imputato sia stato concesso il beneficio della libertà provvisoria e l'istruttoria penale sia stata trasferita in sede formale, trascorsi oltre due anni dal detto provvedimento di sospensione il Consiglio ritiene di non potersi esimere dal considerare i pratici effetti della previsione della Legge Professionale correlati con la cronica lentezza dei procedimenti giudiziari e dal rispettare concretamente la presunzione di innocenza sancita dall'art. 27 della Costituzione.

Conseguentemente, considerato che la sanzione massima disciplinare è quella della radiazione e che decorsi cinque anni è consentito al radiato richiedere nuovamente l'iscrizione all'albo professionale; poiché è impensabile che il procedimento penale di cui sopra, pendente in istruttoria dopo oltre due anni dal suo inizio, possa esaurirsi entro il prossimo triennio sì che il permanere della sospensione dall'esercizio professionale finirebbe per conseguire effetti più deleteri della più grave delle sanzioni disciplinari astrattamente previste, va revocata la sospensione cautelare disposta nei confronti dell'avvocato di cui trattasi.

(22.06.1987 - Rigon, Presidente)

12 - Se è vero che il richiamo del Giudice alle sue responsabilità in assenza di precise motivazioni derivanti da sua condotta chiaramente antidoverosa non può rientrare nel normale esercizio dei doveri difensivi ed appare persino in contrasto con i principi della normale educazione e del vivere civile, va prosciolto dall'addebito formulatogli l'avvocato che in una memoria difensiva proponga una istanza ricordando che il suo mancato accoglimento avrebbe comportato responsabilità da parte del magistrato; ciò una volta che risulti accertato che il difensore intendeva richiamare al Giudice le sue responsabilità morali più che giuridiche nell'occuparsi del caso in esame, stante la partecipazione emozionale alla dolorosa vicenda della parte assistita.



(27.06.1988 - Rigon, Presidente - Carrucciu, Relatore)

13 - Rimane confinata nell'ambito del comportamento privato e dalla soggettiva moralità, senza assurgere ad elemento rilevante sotto il profilo deontologico professionale, la condotta dell'avvocato che senza ricorrere al Giudice autoriduca l'assegno mensile dovuto alla moglie separata e ai figli in considerazione della migliorata situazione economica di costoro rispetto al momento in cui la misura di detto assegno era stata quantificata dall'autorità giudiziaria.

(4.12.1989 - Rigon, Presidente - Carrucciu, Relatore)

14 - Non v'è dubbio alcuno che l'avvocato, come qualunque altro cittadino, abbia il pieno diritto di contrarre obbligazioni pecuniarie verso terzi.

Peraltro il fatto disciplinarmente rilevante va identificato nel mancato pagamento, non sostenuto da alcuna giustificazione, dei debiti contratti sì da subire ripetuti procedimenti espropriativi.

Il solo avverarsi dell'inadempimento inescusabile è motivo di censura sia perché molto spesso il credito concesso deriva dal prestigio e dallo affidamento che circonda la categoria professionale cui appartiene il debitore sia perché l'esperienza di procedure giudiziali a carico di un avvocato proprio nell'ambiente in cui egli opera è indubbiamente causa di giudizi e commenti poco lusinghieri, i cui effetti negativi si riflettono sulla categoria forense.

(4.12.1989 - Rigon, Presidente - Carrucciu, Relatore)

15 - Non viene meno al decoro e alla dignità professionale, e va quindi prosciolto dall'addebito formulatogli, l'avvocato che in un giudizio civile difenda sia il convenuto sia il chiamato in causa da questi, una volta che risulti accertata l'insussistenza di incompatibilità nella difesa dei due soggetti, risultando il conflitto di interessi fra gli stessi solo apparente e non sostanziale od oggettivo.

(11.12.1989 - Rigon, Presidente - Gobbato, Relatore)

16 - Pur tenendo nella dovuta considerazione il grave periodo di malattia vissuto dall'iscritto e il conseguente suo minor interesse per la professione, non può ritenersi ascritto a negligenza, e quindi a semplice atteggiamento colposo, il comportamento dell'avvocato che, previa falsificazione della firma di girata, incassi più assegni intestati a suoi clienti e ricevuti da terzi omettendo di far pervenire le somme agli interessati.

La falsificazione degli assegni implica necessariamente la consapevolezza di compiere un fatto illecito per conseguire uno scopo altrettanto illecito mentre non è ipotizzabile che, pur nella situazione psicologica derivante dalla grave malattia che l'aveva colpito, l'inculpato non fosse in grado di rendersi conto dell'ingresso nel suo patrimonio di somme così rilevanti; anzi la falsificazione per conseguire l'incasso delle somme portate dagli assegni dimostra una evidente lucidità.

(14.05.1990- Rigon, Presidente - Vinetti, Relatore)

17 - E' comportamento censurabile, perché contrario alla dignità e al decoro professionali, il comportamento dell'avvocato che: a) pur ripetutamente sollecitato per iscritto non versi l'annuale quota di iscrizione all'albo; b) elegga domicilio per più cause civili presso un collega di altro Foro senza dargliene notizia; c) non provveda a soddisfare il credito professionale maturato dal collega domiciliatario pur avendo allo stesso assicurato di aver provveduto - contrariamente al vero - al versamento di congruo fondo spese.

(17.12.1990 - Rigon, Presidente - Zezza, Relatore)

18 - Si rende colpevole di violazione dei doveri di probità, dignità e decoro professionali l'avvocato che con denuncia depositata presso la Procura della Repubblica accusi, sapendoli innocenti, un collega e altro professionista del delitto di estorsione.

La gravità dei fatti (valutata anche in relazione ai precedenti penali - particolarmente gravi per un avvocato - risultanti dal certificato del casellario giudiziale) giustificherebbe la radiazione dall'albo per il particolare pregiudizio della reputazione dell'incolpato ed il conseguente riverbero estremamente negativo sulla dignità dell'intera classe Forense. Tuttavia, in considerazione sia dell'età dell'incolpato sia del fatto che egli stava agendo in rem propriam e quindi presumibilmente senza il dovuto distacco, si ritiene equo risparmiargli quell'ignominia che accompagnerebbe la radiazione, infliggendogli la sanzione della cancellazione dall'albo degli avvocati.

(25.02.1991 - Rigon, Presidente - Todescato, Relatore)

19 - Va respinta l'istanza di ricusazione di uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine riunito in sede disciplinare dal momento che a sensi dell'art. 53 del RD n.37/1934 l'atto relativo avrebbe dovuto contenere, a pena di inammissibilità, i motivi posti a fondamento della ricusazione, che nel caso di specie sono stati invece soltanto enunciati con riferimento ad una asserita e non provata inimicizia dell'incolpato con il defunto padre del Consigliere fatto oggetto dell'istanza di ricusazione.

(25.02.1991 - Rigon, Presidente - Todescato, Relatore)

20 - La prima parte dell'art. 38 del vigente ordinamento professionale prevedendo che vengano sottoposti a procedimento disciplinare "gli avvocati e procuratori che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione, o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale" costituisce tipica norma in bianco che rimette alla discrezionale valutazione dell'organo cui spetta l'esercizio del potere disciplinare l'individuazione e la qualificazione dei fatti meritevoli di sanzione ed il giudizio sulla loro gravità.

L'obbligo alla riservatezza nelle trattative fra colleghi discende da un principio cardine costituito dal segreto professionale il cui contenuto sarebbe irrimediabilmente compromesso qualora si consentisse che ciò che il professionista è autorizzato - anzi obbligato - a tacere all'autorità giudiziaria potesse invece formare oggetto di prova, ai danni del cliente, nelle trattative tra professionisti, di per se stesse, e per definizione, riservate.

Costituisce pertanto comportamento deontologicamente rilevante quello dell'avvocato che registri le comunicazioni telefoniche con un collega nel corso delle quali apprenda l'ammissione di costui della indebita detenzione da parte del suo cliente di beni non appartenentegli e la richiesta di un compenso non dovuto per la loro restituzione, consegnando quindi il testo delle registrazioni al proprio cliente affinché questi le alleggi a denuncia penale nei confronti dell'assistito dal collega.

(13.5.1991 - Rigon, Presidente - Breganze, Relatore)

21 - Lede gravemente la dignità e il decoro professionale e va sanzionato con la sospensione dell'attività professionale per mesi tre il comportamento dell'avvocato che: a) trattenga somme spettanti al proprio cliente e ricevute da debitore di costui; b) ospiti presso il proprio Studio la sede di una Associazione di cui egli stesso è segretario provinciale, dando di ciò pubblicità sulla stampa periodica dell'Associazione medesima, ponendo in essere con tale comportamenti accaparramento di clientela.

(15.06.1992 Rigon, Presidente - De Bortoli, Relatore)

22 - Viola il precetto di dignità e decoro professionale l'avvocato che: a) si rivolga direttamente a cliente di un collega con il quale ultimo stava intrattenendo rapporti per una amichevole composizione della vertenza e presenti, durante l'assenza del collega stesso, ricorso per reintegra nel possesso strumentale rispetto alla vertenza che stava trattando; b) faccia uso, nonostante una precedente comunicazione del Consiglio dell'Ordine a tutti gli iscritti sul tema, di carta intestata recante uno stemma gentilizio conferendo a detta carta un aspetto decisamente commerciale, non certo consono alla serietà e dignità dell'esercizio professionale; c) non provveda, nonostante reiterata richiesta dei clienti e un sollecito del Consiglio dell'Ordine, alla restituzione della documentazione di pertinenza dei clienti medesimi.

(16/10/1992 - Rigon, Presidente - Carrucciu, Relatore)

23 - Viene meno alla dignità e al decoro professionale l'avvocato che: a) rivolgendosi al Consiglio dell'Ordine per stigmatizzare la condotta di un collega rivolga a costui espressioni gravemente ingiuriose; b) in sede di redazione di atto di ricsuzione di un magistrato rivolga allo stesso deplorazioni non giustificate dalla finalità dell'atto; c) in alcuni scritti difensivi indirizzi alla controparte del proprio assistito espressioni gravemente ingiuriose; d) scriva alla organizzazione sindacale che assiste alcune ex dipendenti del proprio cliente augurando che esse rimangano disoccupate per tutto il resto della loro vita.

(16/10/1992 - Rigon, Presidente - Carrucciu, Relatore)

24 - Va prosciolto dall'addebito formulatogli, stante il dubbio sull'effettivo elemento psicologico determinante la condotta dell'incolpato, l'avvocato che indirizzi per conoscenza al cliente del collega di controparte una lettera nella quale si criticano apertamente le scelte processuali del collega stesso segnalandole come erronee e facendo intendere che la rinuncia agli atti del giudizio sia stato un espediente per rimediare all'errore commesso.

(19.10.1992 Rigon, Presidente - Carrucciu, Relatore)

25 - Assume rilievo di carattere deontologico la mancata informativa al cliente (protrattasi per quasi cinque anni) in relazione ad una procedura esecutiva nei confronti di debitrice dello stesso; né, a fronte delle ripetute sollecitazioni del cliente possono valere come giustificazione di tale comportamento la confusione conseguita al trasloco dello Studio e ad un furto ivi asseritamente subito. Analogamente dicasi per l'aver ignorato l'invito formulato dal Consiglio dell'Ordine di giustificare il proprio comportamento.

(la sanzione inflitta - avvertimento - tiene conto della assenza di precedenti disciplinari e del comportamento fattivo, anche se tardivo, nei confronti del cliente)

(19.10.1992 Rigon, Presidente - Biasi, Relatore)

26 - Si rende colpevole di infrazione disciplinare l'avvocato che in occasione di udienza civile di trattazione non attenda il collega avversario comparando avanti al Giudice Istruttore, trattando la causa ed ottenendo emissione di provvedimento. Ciò per il dovuto impegno che si deve al mantenimento di un clima di rapporti tra i colleghi fortunatamente non ancora avvelenato dal segno dei tempi, e che anche i giovanissimi sembrano voler portare innanzi con intenzioni e modi che non

solo fanno loro altamente onore ma che perfettamente vengono ad integrarli nella diuturna fatica forense con i colleghi già da anni impegnati e con i più anziani.

(26.10.1992 - Rigon, Presidente - Barbieri, Relatore)

27 - E' riprovevole la condotta, ispirata ad evidente superficialità e leggerezza, dell'avvocato che abbia agito prima monitoriamente e poi esecutivamente nei confronti di persona già sua cliente, e a tutela del credito vantato nei confronti della stessa per spese e competenze professionali, omettendo di detrarre quanto già in precedenza ricevuto a titolo di acconto.

(31.05.1993 - Rigon, Presidente - Biasi, Relatore)

28 - Viene gravemente meno alla dignità e al decoro professionale e va quindi inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per un anno, il praticante procuratore legale che: a) abbia emesso più assegni bancari senza che esistessero fondi a copertura e lasciando che gli stessi venissero protestati con conseguente pubblicazione nell'elenco ufficiale dei protesti cambiari; b) abbia accettato il mandato difensivo per agire monitoriamente nei confronti di persona tuttora sua cliente comunicando falsamente al nuovo assistito di aver ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in base al quale aveva iscritto ipoteca ed inviando allo stesso, a sostegno di tali false affermazioni, bozza di ricorso per ingiunzione a firma di altro professionista.

(5.07.1993 Rigon - Presidente, Zezza - Relatore)

29 - Va sanzionato con la censura il comportamento dell'avvocato che presti testimonianza a favore del proprio cliente su circostanza a questi favorevole riferitagli dalla controparte in occasione di un colloquio intercorso con la stessa ai fini di comporre la vertenza e venendo quindi meno alla doverosa riservatezza su quanto appreso da chi su detta riservatezza faceva affidamento; né la dismissione del mandato difensivo anteriormente alla prestazione della testimonianza va venir meno, sotto alcun profilo, la violazione del principio sopra enunciato.

(11.10.1993 Rigon, Presidente - Biasi, Relatore)

30 - E' indeflessibile esigenza di giustizia riconoscere e consentire al difensore di esplicitare il proprio mandato anche mediante la formulazione di richieste, osservazioni e riserve.

E' pertanto immune da censure sotto il profilo deontologico il comportamento del difensore di persona sottoposta ad una serie di domande incalzanti da parte del magistrato inquirente, che contestava le conseguenti risposte senza verbalizzarle anche perché superate da altre domande e nuove contestazioni, che sia volto a richiedere la verbalizzazione delle risposte già date dall'interrogato e non a tentare verbalizzazioni di risposte non date o a suggerimenti all'interrogato.

(12.02.1994 - Rigon, Presidente; De Bortoli, Relatore)

31 - Va sanzionato con la radiazione, tenuto conto da un lato che l'incolpato non si è peritato neppure di disculparsi e dall'altro lato della gravità di ogni singolo addebito e del quadro personale che ne deriva nel complesso anche in considerazione della pregressa condotta dell'interessato - già oggetto di grave provvedimento disciplinare -, il comportamento del praticante procuratore legale che: 1) abbia assunto più incarichi difensivi da svolgere avanti a più Tribunali facendo figurare quale difensore, e senza mai informare il cliente, altro professionista a tale attività abilitato; 2) abbia, in relazione a quanto sopra, richiesto e ricevuto

dal cliente acconti sulle proprie competenze, nominando difensore e domiciliatario della parte assistita avvocato di altro Foro senza versare allo stesso - nonostante le ripetute richieste - alcun fondo spese e lasciandolo privo di istruzioni pregiudicando gli interessi del cliente; 3) abbia subito protesto di cambiali per importo rilevante comparando conseguentemente sull'elenco ufficiale dei protesti cambiali; 4) abbia svolto attività professionale a favore e su mandato di proprio cliente pur essendo sospeso dall'esercizio della professione in forza del provvedimento disciplinare assunto dal Consiglio dell'ordine di appartenenza.

(16.05.1994 Rigon, Presidente - Zezza, Relatore)

32 - Costituisce comportamento volto all'accaparramento di clientela l'invio da parte di un avvocato a soggetti con i quali non aveva rapporti, ma potenziali suoi clienti, di una "comunicazione trasferimento Studio", in realtà contenente l'illustrazione dell'area di attività professionale indirizzata e diretta praticamente ad ogni settore; ciò tanto più ove risulti che lo "staff" dello Studio indicato nella detta comunicazione è per la quasi totalità costituita da praticanti, alcuni nemmeno abilitati al patrocinio.

(17.10.1994 - De Bortoli, Presidente - Carrucciu, Relatore)

33 - Viene meno ai principi della dignità e della correttezza professionale l'avvocato che, al fine di consentire a praticante procuratore iscritto presso di sé di assumere incarichi che non poteva assumere, si sia prestato a figurare quale difensore di cliente di detto praticante in varie cause civili senza che di ciò fosse informata la parte e senza accertarsi che il praticante seguisse con la dovuta correttezza e diligenza le pratiche in parola.

(17.10.1994 Rigon, Presidente - Zezza, Relatore)

34 - Compie atti tesi ad autoacclamazione e all'accaparramento di clientela procurandosi indebita pubblicità, sì che va sospeso dall'esercizio dell'attività professionale, l'avvocato che rilasci più interviste a quotidiano locale nelle quali

a) si proponga come strenuo difensore contro l'asserito prepotere delle società di assicurazione, precisando di avere in trattazione da anni vertenze giudiziarie nelle quali aveva anticipato tutte le spese necessarie alla conduzione delle cause, con evidente implicito invito alle vittime di incidenti stradali e creditori di società assicuratrici a rivolgersi a lui;

b) denigri l'intera classe forense, accusando gli avvocati di essere i responsabili del dissesto della giustizia civile italiana con l'adottare sistematicamente "per difendere interessi per così dire di bottega" tecniche dilatorie con la compiacente accondiscendenza dei magistrati.;

c) vanti le prestazioni del proprio Studio, discreditando quelle dei colleghi e attribuendosi il merito di unico oppositore alle presunte strategie dilatorie di avvocati e magistrati.

(17.10.1994 - De Bortoli, Pres.ff. - Carrucciu, Relatore)

35 - E' censurabile il comportamento dell'Avvocato che dopo solo una quindicina di giorni dalla rinuncia al mandato difensivo conferitogli dal cliente agisca nei confronti del medesimo depositando per conto di terzi ricorso per ingiunzione, chiedendone la provvisoria esecuzione stanti le precarie condizioni economiche dell'ingiungendo.

(23.01.1995 - Rigon, Presidente - Biasi, Relatore)

36 - Anche in presenza di provocazioni ed attriti, tra colleghi l'atteggiamento deve sempre essere improntato a sereno autocontrollo ed equilibrio, sì che è reazione scomposta, eccessiva e fuori dalle righe quella dell'avvocato che reagisca allo scorretto comportamento del difensore della controparte usando, nello scrivergli, espressioni quali: "Lei non finisce mai di stupire per ignoranza della legge e per cattiveria"; "se c'è uno che, in perfetta malafede, rende dichiarazioni false a verbale è proprio Lei"; "d'ora in poi La prego di non importunarmi più con lettere tanto stupide ed offensive per tutta la nostra categoria".

(6.03.1995 - Rigon, Presidente - Gobbato, Relatore)

37 - Viola le regole di correttezza e colleganza professionale, oltre i principi di lealtà e probità, l'avvocato che:

- a) dopo la revoca del mandato difensivo e la conseguente avvenuta sostituzione con altro patrono, circostanza di cui era a piena conoscenza, abbia avvicinato la moglie dell'ex cliente minacciandola e usando espressioni offensive e, comunque, sconvenienti e disdicevoli sotto il profilo deontologico;
- b) si sia rivolto a persone vittime di una rapina offrendo le sue prestazioni per la suggerita costituzione di parte civile contro i rapinatori che dichiarava meritevoli di "una lezione" e verso i quali dichiarava nutrire particolare avversione;
- c) abbia offerto, con ripetute comunicazioni telefoniche all'interessato, le proprie prestazioni professionali sapendolo già difeso da un giovane collega, al quale proponeva di essere associato nella difesa.

(20.03.1995 - Rigon, Presidente - Carrucciu, Relatore)

38 - L'Avvocato ha il diritto di cautelarsi con richiesta congrua di fondo spese qualora la propria attività possa prefigurarsi lunga ed impegnativa e l'assistito non offra evidenti garanzie di solvibilità, sì che deontologicamente corretto è il comportamento del legale che, ottenuto un acconto di consistente entità e sicuramente eccessivo rispetto all'attività professionale svolta sino alla revoca del mandato difensivo, una volta ottenuta dal Consiglio dell'Ordine la liquidazione della propria parcella restituisca l'eccedenza rispetto al versatogli.

(20.03.1995 - Rigon, Presidente; Carrucciu, Relatore)

39 - Se può apparire obiettivamente disdicevole la circostanza che un avvocato abbia assunto la difesa di un rapinatore dopo aver invano offerto le proprie prestazioni professionali al rapinato, senza sentire il bisogno, a tutela della dignità professionale, di astenersi dall'incarico o almeno di comunicarne le ragioni al soggetto cui egli stesso si era proposto, non può omettersi di considerare che egli non avrebbe potuto sottrarsi a detta difesa in quanto nominato d'ufficio e la successiva assunzione della difesa fiduciaria è avvenuta solo nel momento in cui il difeso ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare per l'identificazione degli altri correi.

(20.03.1995 - Rigon, Presidente; Carrucciu, Relatore)

40 - Tiene una condotta assolutamente irrispettosa dei principi di lealtà e correttezza professionale, e come tale censurabile in sede disciplinare, l'avvocato che, pur avendo notificato al collega di controparte, nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e

quella di discussione, la propria rinuncia al mandato difensivo, depositi poi comparsa conclusionale e chiedi l'assegnazione della causa a sentenza senza informarne il collega medesimo.  
(16.10.1995 - Rigon, Presidente - Gobbato, Relatore)

41 - Va prosciolto dall'addebito formulatogli l'avvocato che in occasione dell'astensione collettiva dalle udienze, dopo aver interpellato il Consigliere Segretario del proprio Ordine per averne un indirizzo di massima sul comportamento da tenere, partecipi ad udienza civile in assenza del collega di controparte, a ciò determinatosi per scrupolo di fedele patrocinio essendosi convinto, in assoluta buona fede e per scarsa esperienza professionale, della gravità e urgenza della causa patrocinata.  
(23.10.1995 Rigon, Presidente - Biasi, Relatore)

42 - Viola i doveri di colleganza, di correttezza e di lealtà - meritando la sanzione disciplinare dell'avvertimento - l'avvocato che in una causa civile svolga attività difensionale, all'insaputa del collega avversario e senza aver esperito alcun tentativo di contattarlo, dopo che questi aveva inserito nel fascicolo d'Ufficio il verbale prestampato ad iniziativa del G.I. in esso facendo constare la sua intenzione di astenersi dall'udienza in conformità alle delibere dell'Organismo Unitario e dell'Assemblea Nazionale della Avvocatura.  
(23.10.1995 - De Bortoli, Presidente e Relatore)

43 - Premesso che il professionista nell'espletamento dell'attività difensiva non può farsi coinvolgere dalla tensione emotiva del cliente, talché è sicuramente inconcepibile che assuma atteggiamenti offensivi o addirittura violenti e minacciosi per tutelare le ragioni di questi; una volta che rimanga acclarato che l'incolpato ha portato a conoscenza di collega personalmente controparte del proprio cliente i fatti come da questi riferitigli e la propria interpretazione giuridica degli stessi, va prosciolto dall'addebito disciplinare - per mancanza dell'elemento psicologico - l'avvocato che attribuisca allo stesso collega un comportamento illecito sottolineando che si prescinde volutamente da ogni valutazione sociale, morale e deontologica.  
(13.11.1995 Rigon, Presidente - Zezza, Relatore)

44 - L'art. 107 c.p.p., pur prescrivendo una determinata condotta secondo cui il difensore è tenuto a dare avviso della mancata accettazione o della rinuncia all'incarico difensionale, non usa alcun termine tecnicamente precettivo, preoccupandosi piuttosto di circoscrivere gli effetti temporali di tale rinuncia o mancata accettazione.

A conferma che si tratti dell'indicazione di una condotta fuori dall'ambito precettivo, va considerato che l'indicazione della condotta da tenere non è accompagnata da alcuna sanzione per il caso di inadempienza.

Ciò significa che la rinuncia alla difesa senza che vengano rispettate le modalità indicate nella norma in questione non può attingere l'illecito deontologico.  
(27.11.1995 - De Bortoli, Presidente - Carrucciu, Relatore)

45 - Viene meno ai più elementari e fondamentali doveri, compromettendo oltre che la propria reputazione, il decoro e la dignità della classe forense l'avvocato che, incassata somma di rilievo e

spettante al proprio cliente, non informi quest'ultimo né gli fornisca rendiconto rimettendola allo stesso solo dopo sette anni a seguito di ripetuti interventi al Consiglio dell'Ordine.

Parimenti viola i medesimi principi deontologici lo stesso avvocato che, ricevuta in deposito dai clienti somma di non indifferente entità con impegno di provvedere con essa al pagamento di varie spese, non provveda, nonostante i ripetuti solleciti, a darne rendiconto agli interessati e affermi di nulla dovere a questi ultimi in quanto la somma ricevuta corrispondeva grosso modo all'importo spettantegli per le prestazioni svolte.

(13.05.1996 - Barbieri, Presidente - Caprara, Relatore)

46 - Esaurito il procedimento disciplinare e divenuta definitiva la sanzione inflitta a seguito di conformi pronunce del C.N.F. e della Corte di Cassazione a sezioni unite, irrilevante risulta il proscioglimento in sede penale dell'avvocato già sottoposto al procedimento stesso per i fatti esaminati in sede disciplinare.

Ciò sia perché detti fatti sono risultati sussistenti anche in sede penale sia perché la sanzione disciplinare irrogata è ormai incontrovertibile.

Né il Consiglio dell'Ordine è obbligato ad attivarsi in sede di c.d. "autotutela", trattandosi di manifestazione di un potere tipicamente discrezionale collegabile alla valutazione della sussistenza o meno di un interesse pubblico che giustifichi la rimozione dell'atto, tenuto conto che la situazione è già definita con provvedimento inoppugnabile in sede giurisdizionale.

(26.07.1996 - Barbieri, Presidente)

47 - Non è conforme ai doveri di correttezza, lealtà e solidarietà previdenziale il comportamento dell'avvocato che ometta di inviare alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense l'annuale Mod. 5 costituente l'autodichiarazione del reddito e del volume d'affari.

Atteso l'interesse generale dell'intera classe forense per il buon funzionamento del suo ente di assistenza e previdenza è necessario che ogni iscritto agli Albi collabori con la puntuale osservanza degli obblighi per gli sono imposti dalla legge in materia e in tal senso l'invio del Mod. 5 rappresenta un momento essenziale di tale collaborazione.

(9.12.1996- Barbieri, Presidente - Zezza, Relatore)

48 - Raccomandando, per il futuro, una maggiore attenzione agli aspetti formali e processuali, con contestuale invito ad una maggiore pacatezza nell'esercizio della professione, non appare essere venuto meno al dovere di correttezza l'avvocato che, dopo aver tempestivamente avvisato il collega di controparte della propria assumenda iniziativa, scriva al Giudice Delegato ai Fallimenti (rivestente anche la veste di Giudice della causa di opposizione all'esclusione di credito della propria cliente) manifestando valutazioni sulla condotta sostanziale e processuale del Curatore fallimentare interessato e perorando una già prospettata e non accettata definizione del giudizio in corso.

(27.01.1997 Barbieri, Presidente - Caprara, Relatore)

49 - Viene meno al dovere di colleganza, lealtà e riservatezza l'avvocato che, nella sua qualità di difensore di una delle parti, produca in giudizio una lettera del collega difensore di controparte qualificata dal mittente come "riservata personale non producibile in giudizio".

Viene altresì meno al dovere di dignità e decoro professionale nonché al divieto di pubblicità, lo stesso avvocato che: 1) usi carta da lettere intestata in modo tale da enfatizzare l'attività professionale esercitata attribuendosi specializzazioni che l'Ordinamento forense non prevede; 2)



inserirsi nella medesima carta da lettere l'indicazione di un collega di altro Foro qualificato "Giudice Conciliatore", di collega straniero qualificato come "Avvocato a la Cour d'Appel de Milan" nonché di altri professionisti sia italiani che stranieri onde offrire la inventiera rappresentazione del proprio Studio quale struttura avente sede in diverse città d'Italia e all'estero.  
(3.02.1997 Barbieri, Presidente - Biasi, Relatore)

50 - Va disposta la sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense l'avvocato che risulta penalmente imputato di reati particolarmente infamanti quali associazione per delinquere, calunnia, truffa, falsità ideologica e per i quali il P.M. inquirente abbia già formulato richiesta di rinvio a giudizio.  
(22.03.1997 - De Bortoli, Presidente)

51 - Costituisce una condotta deontologicamente inaccettabile quella dell'avvocato che utilizzi - per difendere gli interessi del suo assistito - strumenti diversi da quelli previsti dall'ordinamento, sì che riprovevole è il comportamento dell'avvocato che, una volta disattese le tesi del proprio cliente nella competente sede giurisdizionale, ricorra ad una campagna di stampa tesa ad influenzare le pubbliche autorità con argomentazioni extra-giuridiche finalizzate ad ottenere per altre vie un risultato negato in sede giudiziaria.

Analogo giudizio deve esprimersi ove, per la compiacenza del giornalista nei confronti dell'avvocato, nel tono degli articoli e delle interviste il risalto della personalità di costui e dei suoi successi professionali, l'amplificazione dei meriti e delle competenze specialistiche, la glorificazione del ruolo di paladino di interessi deboli o socialmente rilevanti, prevalgano su qualsiasi contenuto di informazione.

(2.06.1997 - Barbieri, Presidente - Zezza, Relatore)

52 - E' contrario ai doveri di colleganza e lealtà la diffusione di corrispondenza proveniente dal collega di controparte nell'ambito di una trattativa stragiudiziale e ciò è ancora più disdicevole ove avvenga in forma massiva, attraverso la diffusione in pubblico; irrilevante risultando che la corrispondenza non fosse espressamente qualificata dal mittente come riservata, essendo quello della riservatezza un principio immanente salvo i casi in cui la produzione o divulgazione sia necessitata dal fine di evitare il danno di un comportamento illecito proveniente dalla controparte.

Parimenti contrario ai più elementari principi deontologici è l'esprimere giudizi negativi sulla correttezza e lealtà di un collega; e ancor più disdicevole è manifestare tale propria opinione durante una pubblica riunione e con il risalto della stampa quotidiana locale.

(2.06.1997 - Barbieri, Presidente - Zezza, Relatore)

53 - Il procedimento disciplinare ha inizio con la delibera di apertura di cui all'art. 47 RD 37/1934 e con la comunicazione della stessa all'interessato e al pubblico ministero mediante "la enunciazione sommaria dei fatti" sì che una fase preliminare al procedimento disciplinare non è sempre indispensabile.

Conseguentemente, e secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, non è ravvisabile alcuna irritualità di procedura qualora il Consiglio dell'Ordine, mediante la comunicazione all'incolpato del capo di incolpazione e della data di svolgimento del procedimento disciplinare, abbia reso possibile allo stesso l'esercizio del diritto della difesa, in modo che venga assicurato il contraddittorio.

(2.06.1997 - Barbieri, Presidente - Zezza, Relatore)

54 - Premesso che ognuno è libero di difendersi come crede e come può, tuttavia non è consentito travalicare i limiti del buon gusto e del decoro professionale, sì che va evitato l'attacco personalizzato e l'aggressione all'organo giudicante, sia esso il Magistrato (nel contesto giurisdizionale), sia esso il proprio Consiglio dell'Ordine (nel procedimento disciplinare) e specificatamente rivolgere a quest'ultimo accuse di imparzialità ed intenti persecutori.  
(2.06.1997 - Barbieri, Presidente - Zezza, Relatore)

55 - Lede i doveri di dignità, decoro e correttezza l'avvocato che, accettata la nomina a difensore di fiducia di imputato, ometta di presenziare all'udienza dibattimentale senza addurre alcuna giustificazione e senza darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente; né l'incolpato potrebbe invocare, a suo favore, la rinuncia tacita al mandato difensivo dal momento che, giusto l'insegnamento della Suprema Corte, va esclusa la configurabilità di tale istituto.  
Viola altresì i medesimi principi il procuratore legale che anteriormente alla L. 24/2/1997 n.27 eserciti attività professionale extra districtum compromettendo, o comunque mettendo in pericolo, la validità degli atti già compiuti.  
(23.06.1997 - Barbieri, Presidente; Campesan, Relatore)

56 - Accertato che l'avvocato è tuttora alle dipendenze del Ministero dell'Interno in qualità di funzionario della Polizia di Stato e ritenuto che tale circostanza costituisce impedimento all'iscrizione all'albo degli avvocati e quindi al mantenimento dell'iscrizione stessa, va deliberata la cancellazione dall'albo dell'avvocato in questione.  
(14.07.1997- Barbieri, Presidente - De Bortoli, Relatore)

57 - È deplorabile, costituendo palese violazione dei più elementari principi deontologici, il comportamento dell'avvocato che trattenga, anche dopo espressa richiesta di consegna, assegno circolare intestato al proprio cliente e ricevuto da terzi, condizionandone la consegna al pagamento delle proprie competenze e che anzi, pur continuando a trattenere presso di sé l'assegno medesimo, agisca monitoriamente nei confronti del cliente onde ottenere il pagamento del proprio credito professionale.  
(1.12.1997 - Barbieri, Presidente - Nassi, Relatore)

58 - Va affermata la responsabilità disciplinare dell'avvocato che ingiustamente e coscientemente, o comunque senza il minimo elemento probatorio o indiziario, con esposti al Consiglio dell'Ordine e alla Procura della Repubblica accusi un collega di fatti gravi e palesemente inesistenti.  
Nella individuazione della sanzione disciplinare da infliggere va tenuto presente che il fatto, di non poco momento, può dirsi in parte temperato sotto il profilo della responsabilità dalla circostanza che la contemporanea presenza nello stesso Foro di colleghi omonimi ha ingenerato reciproci equivoci malumori determinando probabilmente l'incolpato ad assumere le infelici iniziative di cui sopra senza la indispensabile prudenza e i necessari accertamenti.  
(8.03.1998 - Barbieri, Presidente; Campesan, Relatore)

59 - Relativamente ai rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale e alle eventuali interferenze di quest'ultimo sul primo, va ribadito che al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 653 c.p.p. qualsiasi pronuncia del Giudice penale, abbia o meno forma o sostanza di sentenza, non può rivestire alcuna efficacia vincolate nel giudizio disciplinare quanto ai fatti oggetto dei due distinti ed autonomi giudizi; conseguentemente non può riconoscersi alcuna efficacia preclusiva all'autonoma valutazione dei fatti in sede disciplinare non solo alla sentenza di condanna, ma anche a quella di proscioglimento con formula diversa da quella espressamente indicata nell'art. 653 c.p.p., alle sentenze assolutorie pronunciate con il rito abbreviato, a quelle di improcedibilità qualunque ne sia la formula e al decreto di archiviazione.

(8.03.1998 - Barbieri, Presidente; Campesan, Relatore)

60 - Viene meno ai doveri di dignità, decoro, lealtà e correttezza professionale l'avvocato che: a) nella veste di procuratore della parte riuscita vittoriosa in giudizio richieda ed ottenga dalla controparte anche la rifusione della spesa per la registrazione della sentenza senza poi provvedere all'incombente; b) durante le operazioni di esecuzione per rilascio forzoso nei confronti del proprio cliente apostrofi il collega di controparte con la espressione "sei falso e ipocrita"

Quanto al comportamento sub b) non rileva se su esso abbiano influito i rapporti pregressi tra le parti e tra i rispettivi procuratori o se vi sia stato un comportamento provocatorio del collega offeso: è principio consolidato che la provocazione ricevuta non può mai costituire una esimente sul piano disciplinare, né giustificare o rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza.

(20.04.1998 - Barbieri, Presidente - Zezza, Relatore)

61 - Attesa la gravità dei fatti addebitati, tali da ledere gravemente la dignità e il decoro professionale, va inflitta la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale all'avvocato che: a) benché condannato in sede civile a pagare a suo ex cliente la somma a questi spettante e ricevuta da terzi non provveda ad adempiere spontaneamente, sì da subire esecuzione immobiliare; b) riceva dalla parte assistita consistente somma a titolo di acconto su attività professionale da svolgere senza giustificare, una volta a tanto espressamente richiesto, la imputazione di quanto ricevuto e senza rendere il conto all'interessato; c) si sia reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione dei locali adibiti a Studio professionale subendo procedura di sfratto per morosità e conseguente procedura esecutiva per il pagamento delle relative spese; d) non fornisca al Consiglio dell'Ordine chiarimenti in merito ai suoi comportamenti.

(8.06.1998- Barbieri, Presidente - Neri, Relatore)

62 - Non si rende colpevole di fatti deontologicamente rilevanti l'avvocato che, verbalmente aggredito da un collega alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario, inviti quest'ultimo a verbalizzare le espressioni offensive rivoltegli e a trasmettere copia del verbale al Consiglio dell'Ordine presentando successivamente, in assenza di tale trasmissione, querela nei confronti del collega informandone il Consiglio e mettendo quindi quest'ultimo in condizione, prima di assumere iniziative in sede disciplinare, di esperire tentativo di conciliazione tra gli iscritti protagonisti dell'episodio.

(15.06.1998 - Barbieri, Presidente - Biasi, Relatore)

63 - Raggiunta la prova che la circostanza addebitata sia effetto di mera disattenzione, va prosciolto dall'incolpazione formulata l'avvocato che abbia prodotto in giudizio, riassumendone il contenuto nell'atto di citazione, lettera del collega di controparte dal mittente qualificata come "riservata non producibile in giudizio" e contenente proposta transattiva.  
(15.06.1998 - Barbieri, Presidente - Biasi, Relatore)

64 - Non viola principi sanciti del codice deontologico, non potendosi ravvisare una volontà diffamatoria e/o ingiuriosa ma bensì l'esercizio di legittima critica nei confronti di personaggi pubblici e politici, l'avvocato che in un atto di causa scriva "becero leghista lo stile e le motivazioni che hanno indotto l'attuale Amministrazione Comunale a proporre la presente opposizione ... "Bertoldo", il Sindaco, "Bertoldino", il Segretario Comunale e "Cacasenno" il loro difensore".  
(22.6.1998 - Barbieri, Presidente - Arena, Relatore)

65 - Viene meno ai fondamentali obblighi professionali di rendiconto e di messa a disposizione del cliente delle somme spettategli e riscosse da controparte, l'avvocato che trattenga per anni somma di rilievo incassata per il cliente e ciò senza informare quest'ultimo e mettendola a disposizione dell'avente diritto solo a seguito delle rimostranze di costui.  
(6.07.1998 - Barbieri, Presidente - Chiesa, Relatore)

66 - Ove le parti, in sede di separazione personale consensuale, addivengano ad un regolamento dei loro rapporti patrimoniali escludendo espressamente alcuni immobili di comune proprietà, il difensore che dopo aver assistito in detta sede entrambi i coniugi assuma successivamente la difesa di una di esse in sede di giudizio di divisione degli immobili rimasti indivisi non viola alcun precetto deontologico, trattandosi di incarico su oggetto estraneo a quello che aveva caratterizzato la precedente procedura di separazione personale e nel quale non si è trovato nelle condizioni di utilizzare notizie riservate precedentemente acquisite.  
(5.10.1998 - Barbieri, Presidente - Barilà, Relatore)

67 - Viola il precetto di cui all'art.27 del Codice Deontologico l'avvocato che riceva nel suo Studio la controparte di proprio cliente concludendo con essa una transazione, pur essendo a conoscenza che la stessa è assistita da difensore e senza previamente avvisare il collega e averne ottenuto l'eventuale consenso; né vale ad escludere l'illecito disciplinare la circostanza che la controparte abbia assicurato di aver avvisato il proprio difensore: ciò dal momento che gli obblighi che discendono dalla deontologia professionale hanno come unico destinatario il professionista forense, che è vincolato personalmente alla loro osservanza non delegabile ad alcuno.  
(19.04.1999 - Barbieri, Presidente - Arena, Relatore)

68 - In presenza di margini di dubbio, non colmati dalle contraddittorie risultanze istruttorie, sia sulla esatta cronologia dei fatti sia sul loro reale accadimento, l'avvocato incolpato di violazione alle norme deontologiche va prosciolto, non potendosi peraltro esimere il Consiglio dal rimarcare quanto meno l'anomalia dell'accaduto secondo l'assunto dell'incolpato stesso: l'aver cioè egli accettato la difesa del cliente su indicazione o segnalazione di chi ne rappresentava la controparte. Viene meno alla dignità e al decoro professionale il medesimo avvocato che richieda al cliente,

ottenendone il pagamento, un compenso in misura eccessiva e comunque sproporzionata all'attività professionale svolta.

(10.05.1999 - Barbieri, Presidente - Biasi, Relatore)

69 - L'avvocato che in sede di separazione personale di coniugi si limiti a dare veste formale ad accordi già dettagliatamente definiti in modo autonomo dalle parti non presta vera e propria opera di difesa di queste ultime, sì che non viola il precetto deontologico di lealtà, probità e correttezza qualora, successivamente alla omologata separazione, assuma la difesa - a tanto indotto dal sentimento di giustizia - della parte più debole nei confronti dell'altra.

Ciò tanto più che, nella fattispecie, il comportamento dell'avvocato risulta posto in essere antecedentemente all'approvazione da parte del CNF del codice deontologico, sì che la norma da questo posta all'art. 37, II cpv (che vieta al legale abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari di prestare la propria assistenza in successive controversie tra i medesimi in favore di uno di essi) non era stata ancora rigidamente e formalmente introdotta quale paradigma di comportamento cui l'iscritto all'Ordine deve attenersi.

(31.05.1999 - Barbieri, Presidente - Manfredini, Relatore)

70 - Va sanzionato con la sospensione dall'esercizio professionale per mesi due il comportamento dell'avvocato che: a) abbia prospettato alla controparte del proprio cliente la divulgazione di documenti "scottanti" di contenuto estraneo al contenzioso in essere qualora non avesse accettato la proposta transattiva formulata e tendente ad evitare la pubblicazione sul bollettino dei protesti di due assegni non onorati; b) abbia dato attuazione al proposito di cui sopra redigendo lettere firmate dalla sola parte assistita e inviandole dal proprio Studio, unitamente ad altra documentazione gravemente pregiudizievole per la controparte, al datore di lavoro di quest'ultima, soggetto terzo rispetto alla controversia.

(4.10.1999 - De Bortoli, Presidente - Stella, Relatore)

71 - E' gravemente lesiva dei principi deontologici che devono informare l'esercizio della professione forense, la condotta dell'avvocato che: a) promuova giudizio civile per conto di un proprio assistito nei confronti di persona da anni propria cliente in molteplici giudizi e tuttora tale in almeno uno di essi; b) comunichi alla parte assistita l'esito sfavorevole di un giudizio civile allorché i termini per poter dar corso all'eventuale impugnazione siano già scaduti e giustifichi il proprio negligente comportamento prospettando al cliente l'eventualità di impugnare per cassazione la sentenza già passata in giudicato; c) usi, negli scritti difensivi, plurime espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti della controparte.

(22.11.1999 - Barbieri, Presidente - Manfredini, Relatore)

72 - Le plurime condotte dell'incolpato devono essere singolarmente esaminate al fine di mettere in luce, in riferimento a ciascuna di esse, le ragioni per le quali il Consiglio dell'Ordine ritiene che configurino significativa violazione dei principi deontologici; esse vanno poi unitariamente valutate ai fini della irrogazione della sanzione. Nella specie i comportamenti censurati violano sicuramente i doveri di dignità, lealtà, probità, decoro e correttezza professionale sotto vari profili sia generici che specificatamente previsti dal codice deontologico: gli stessi, valutati nel loro complesso e in relazione anche ai numerosi precedenti disciplinari specifici, sono indicativi di una condotta

professionale volutamente contraria ai doveri che ispirano la professione forense e rendono adeguata la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi tre.  
(22.11.1999 - Barbieri, Presidente - Manfredini, Relatore)

73 - Accertata la assoluta buona fede dell'incolpato e acclarato che la condotta dello stesso appare segnata più da un susseguirsi di equivoci e disguidi che non da fatti riconducibili alla volontarietà della condotta medesima, va prosciolto l'avvocato cui sia stata addebitata violazione dei doveri di lealtà e correttezza per aver chiesto al Giudice di Pace, ottenendolo, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di un collega senza avere preventivamente informato il Consiglio dell'Ordine e senza che nel caso di specie ricorressero gravi motivi o ipotesi di urgenza.  
(22.11.1999 - Barbieri, Presidente - Nassi, Relatore)

74- Tenuto conto di plurimi precedenti analoghi comportamenti, sanzionati con la sospensione dall'esercizio professionale, va inflitta la sanzione della cancellazione dall'albo dell'avvocato: a) che si sia appropriato di somme di spettanze del cliente, b) non abbia corrisposto alla propria segretaria alcune mensilità di stipendio e il trattamento di fine rapporto, c) non abbia provveduto al pagamento di uno scoperto di conto corrente e di alcune rate di un mutuo subendo per tali ultimi inadempimenti procedure monitorie.  
(22.05.2000 - Campesan, Presidente - Neri, Relatore)

75 - Viola i doveri di dignità, decoro, lealtà e correttezza cui deve informarsi l'esercizio professionale l'avvocato che nominato difensore di fiducia da più assistiti ometta più volte di presenziare, senza addurre alcuna giustificazione e senza darne comunicazione all'Autorità procedente, alle udienze.  
Tenuto conto di precedenti specifici già oggetto di procedimento disciplinare, sanzione adeguata è ritenuta la sospensione dall'esercizio professionale per due mesi.  
(12.06.2000 - Campesan, Presidente - Manfredini, Relatore).

76 - Viene meno alla dignità, decoro e correttezza che si richiedono al professionista l'avvocato che in occasione di accesso al carcere rivolga a dipendente dell'amministrazione carceraria una frase ingiuriosa ed offensiva in lingua slava confidando nella mancata comprensione della stessa da parte del destinatario.  
(12.06.2000 - Campesan, Presidente - Manfredini, Relatore).

77 - Concretizza illecito deontologico il comportamento del legale che ha fissato il proprio domicilio professionale nei locali di una agenzia di assicurazioni e affari vari, indicando tale domicilio nella propria carta intestata e consentendo al titolare di tale agenzia, o comunque non impedendo allo stesso, di fare uso della predetta carta intestata per inviare lettere anche a studi legali.  
(04.12.2000 - Campesan, Presidente - Zarantonello, Relatore)

78 - La correttezza e lealtà nei confronti dei colleghi sono obblighi per gli avvocati e tanto più fondamentali ed imprescindibili per un praticante, che si affaccia alla realtà forense. Non è quindi encomiabile, e va adeguatamente sanzionato, il praticante avvocato che avendo curato unitamente a una collega una vertenza presenti al cliente la nota spese su carta intestata nella quale compaia anche il nominativo della collega, ad insaputa della stessa, ricevendo con ciò un onorario che non gli sarebbe spettato e negando successivamente al codifensore il ricevimento della somma.  
(19.03.2001 - Campesan, Presidente - Zarantonello, Relatore)

79 - Viene meno ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza il praticante avvocato che dopo aver curato, in collaborazione con una collega, una vertenza nell'interesse di un comune cliente, affermi, contrariamente al vero, di non aver ricevuto dalla collega, che aveva provveduto all'incasso delle competenze spettanti ai due professionisti, alcuna somma di denaro.  
(19.03.2001 - Campesan, Presidente - Zarantonello, Relatore).

80 - Va prosciolto, per impossibilità di accertare in modo certo ed univoco i fatti, l'avvocato cui sia stato imputato un comportamento deontologicamente rilevante per aver corrisposto ad un collega il pagamento delle spese legali liquidate al cliente di quest'ultimo, all'esito di un giudizio civile, mediante l'invio allo stesso di circa millesettecento banconote di piccolo taglio, tra loro mischiate alla rinfusa e in modo disordinato.  
(25.06.2001 - Campesan, Presidente - Tonellotto, Relatore)

81 - E' responsabile di abbandono di difesa l'avvocato che, nominato difensore di fiducia e a conoscenza delle precise date delle udienze dibattimentali, a queste ultime non si presenti senza minimamente giustificare tale comportamento; né in senso contrario può valere la circostanza affermata dall'incolpato di non aver precedentemente svolto alcuna attività processuale in favore degli assistiti posto che, una volta venuto a conoscenza dell'incarico, il difensore ha l'obbligo, qualora ritenesse di non accettarlo, di darne immediata comunicazione all'autorità procedente e a chi l'ha nominato.  
(27.10.2003 - Campesan, Presidente - Fiorella, Relatore)

82 - E' ingiustificato e inopportuno ma non rilevante sotto il profilo disciplinare, tenuto conto della particolare indole dell'incolpato evidentemente connotata da vis polemica e mancato sarcasmo, il comportamento dell'avvocato che abbia intrattenuto corrispondenza epistolare con il Sindaco e il Comandante della Polizia Municipale di una vicina città nella quale, con espressioni irritanti e polemiche, esprimeva negativi apprezzamenti nei confronti degli apparecchi autovelox in dotazione alla Polizia Municipale accusando quest'ultima di tendere "veri e propri agguati" ai cittadini.  
(17.11.2003 - Campesan, Presidente - Zarantonello, Relatore)

83 - L'art. 18 del Codice Deontologico Forense impone che l'avvocato, nei rapporti con la stampa, si ispiri a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste costituendo violazione della regola deontologica perseguire fini pubblicitari, enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi e comunque intrattenere rapporti con gli organi di informazione al solo fine di pubblicità personale. Da ciò consegue che non costituisce illecito disciplinare l'aver rilasciato una intervista a

giornale locale contenente una forte critica alle società di assicurazione in ordine alla gestione dei sinistri e considerazioni relative al mandato congiunto.  
(01.12.2003 - Campesan, Presidente - Neri, Relatore )

84 - Costituisce accaparramento di clientela o pubblicità l'aver concordato con una associazione imprenditoriale che comparisse sul sito internet della medesima una proposta agli associati per un servizio di recupero crediti con tariffe a percentuale sulle somme recuperate; peraltro il professionista interessato va prosciolto dall'addebito elevatogli non risultando provata la sua responsabilità nella iniziativa di diffusione a terzi degli accordi intervenuti con l'ente.  
(10.10.2003 - Campesan, Presidente - Neri, Relatore)

85 - Costituisce indubbia lesione dei doveri di probità, dignità e decoro professionale nonché di quelli di lealtà, correttezza ed indipendenza il comportamento dell'avvocato che: 1) abbia promosso plurime iniziative giudiziali inutilmente gravose anche per la controparte; 2) abbia ingiustificatamente redatto molteplici e inutili atti difensivi; 3) abbia ripetutamente chiesto la liquidazione dei propri compensi in misura sproporzionata rispetto alla attività svolta e comunque eccessiva rispetto alle vigenti tariffe professionali, segnatamente richiedendo un compenso di oltre 100 milioni di lire per la trattazione di una causa, pur complessa, avanti il Giudice di Pace; 4) abbia disatteso gli accordi raggiunti con i clienti circa l'ammontare dei propri compensi.  
(15.12.2003 - Campesan, Presidente - Tonello, Relatore)

86 - Versa in evidente conflitto di interessi, con ciò violando le disposizioni dell'art.37 del Codice Deontologico Forense, l'avvocato che assuma la difesa di una parte svolgendo attività difensiva a favore di questa nello stesso giudizio nel quale la medesima era già stata citata a comparire da altra parte dal medesimo legale ugualmente difesa. Essendo poi di ordine pubblico il principio del corretto svolgimento del contraddittorio, a nulla rileva l'eventuale consenso delle parti in conflitto a tale anomala situazione in cui versa il difensore di entrambe.  
(11.10.2004 - Campesan, Presidente - Giacomelli, Relatore)

87 - Premesso che per attività professionale si deve intendere non solo quella prestata in sede giudiziale ma anche quella svolta stragiudizialmente, è deontologicamente rilevante, e va pertanto sanzionata, la condotta dell'avvocato che abbia prestata la sua attività in un procedimento giudiziale in materia locatizia promosso, su incarico del conduttore, nei confronti del locatore che era stato in precedenza assistito nella redazione del contratto di locazione.  
(23.05.2005 - Campesan, Presidente - Fiorella, Relatore)

88 - Acquisiti agli atti elementi di natura indiziaria che, valutati singolarmente ed analizzati nel loro complesso, portano ad affermare la responsabilità dell'incolpato, appare deontologicamente non corretto il comportamento del legale che divulghi alla stampa locale il contenuto di una lettera contenente pesanti censure al comportamento di altro professionista, così come appare altrettanto scorretto il servirsi della pubblicazione di tale lettera per ottenere un determinato risultato anziché ricorrere, eventualmente, agli strumenti previsti dall'ordinamento.  
(06.06.2005 - Campesan, Presidente - Zarantonello, Relatore)



89 - La giovane età dell'incolpato e l'assenza di precedenti disciplinari giustificano sia sanzionato solo con la censura il comportamento dell'avvocato che abbia usato espressioni sconvenienti ed offensive denigrando nel corso di una udienza civile e davanti al Giudice una collega dicendole "sei un avvocato incapace; ma cosa dici; stai zitta; dici cose che non hanno senso". Tali enunciati rivestono, invero, una valenza offensiva e sconveniente, oltreché ingiuriosa, del tutto evidente una volta che risulti accertato che essi non sono in alcun modo connessi ad una esigenza difensiva ma sono chiaramente trascesi in attacchi di ordine personale alla capacità, alla dignità e al decoro professionale della collega.  
(03.10.2005 - Campesan, Presidente - Cogolato, Relatore)

90 - Si rende responsabile della violazione della norma di cui all'art. 391 bis del codice di procedura penale e del correlato dovere di diligenza l'avvocato che nell'ambito di un procedimento penale pendente avanti il Tribunale per i Minorenni nei confronti di un proprio assistito proceda all'assunzione di informazioni, da parte di persone informate dei fatti, nell'ambito di attività investigativa del difensore, senza osservare le prescrizioni previste dalle norme in materia, e specificatamente dell'art.391 bis commi 3 e 4 c.p.p., con ciò provocando la declaratoria giudiziale di inutilizzabilità delle dichiarazioni così ricevute.  
(07.11.2005 - Campesan, Presidente - Zarantonello, Relatore)

91 - Stante l'insussistenza della prova sia in ordine all'inosservanza dei doveri deontologici dia in ordine alla volontarietà della condotta in relazione all'ipotizzato fine pubblicitario, va prosciolto dalla incolpazione elevatagli l'avvocato che abbia utilizzato un sito internet e un indirizzo di posta elettronica denominato "risolvoproblemi"; giudizio rafforzato dal fattivo comportamento dell'interessato che modificava prontamente la suddetta denominazione e si impegnava a togliere quanto prima possibile dal sito qualsiasi riferimento all'attività professionale.  
(14.11.2005 - Campesan, Presidente - Cogolato, Relatore)

92 - Concretizza chiara violazione dei fondamentali principi che devono connotare i rapporti fra colleghi, violando i doveri di correttezza, decoro e colleganza, usare nel corso di colloqui telefonici con un collega e nelle missive a questi inviate espressioni sicuramente offensive, sconvenienti e lesive dell'altrui dignità, quali "l'educazione non è più abitudine dei giovani avvocati", "gli atti e i documenti se li vada a prendere in Tribunale da solo se non vengo pagato", "gradirei per il futuro condotta diversa perché non ci siamo mai visti né mai conosciuti. Peraltro il Tu lo dedichi ai Suoi familiari", "Lei mi doveva telefonare prima di revocare un mandato a me".  
(05.12.2005 - Campesan, Presidente - Zarantonello, Relatore)

93 - Viola il principio posto dall'art.88 c.p.c., che impone alle parti e ai difensori di comportarsi nel corso del giudizio con lealtà e probità, e quindi dagli artt.5 e 6 del Codice Deontologico Forense, l'avvocato che, essendo a perfetta conoscenza dei fatti, avvalori il comportamento sleale ed anti giuridico del proprio cliente il quale ultimo, ai fini di danneggiare e rendere vane le domande formulate dalla moglie in sede di separazione personale, in prossimità dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale usando una vecchia procura conferitagli abbia venduto

a terzi i diritti della moglie sulla casa coniugale trattenendo il denaro ricavato da tale alienazione.  
(12.12.2005 - Arena, Presidente f.f. - Giacomelli, Relatore)

94 - Viola i doveri di probità, dignità, decoro e correttezza, nonché quello di non accettare incarichi determinanti conflitto di interessi l'avvocato che assume l'incarico di difendere una persona nel procedimento per il risarcimento dei danni dalla stessa patiti in un incidente stradale nonostante sia il legale fiduciario della controparte società assicuratrice, facendo formalmente sottoscrivere gli atti dal collega di Studio; né in ipotesi, rileva l'eventuale consenso degli interessati, dal momento che il detto legale viola chiaramente quell'obbligo di trasparenza e correttezza che costituisce regola fondamentale cui deve ispirarsi l'esercizio della attività professionale.  
(11.10.2006 - Zarantonello, Presidente e Relatore)

95 - Tenuto conto della consapevole e ripetuta condotta integrante gli illeciti disciplinari nonché di precedenti sanzioni e della gravità della vicenda, va inflitta la sanzione di sei mesi di sospensione dall'esercizio della attività professionale all'avvocato che:

- a) abbia gestito somme di denaro spettanti alla propria assistita trattenendole per alcuni mesi, non mettendole immediatamente a disposizione dell'avente diritto e comunque ritardandone il versamento oltre il tempo strettamente necessario;
- b) abbia richiesto compensi sproporzionati all'attività svolta condizionando il versamento di somme riscosse da controparte al riconoscimento delle proprie competenze nella misura di circa il 24% di quanto liquidato alla parte assistita;
- c) sia venuto meno al dovere di provvedere agli adempimenti fiscali e provvidenziali a suo carico facendosi consegnare circa Lit. 150.000.000 in conto competenze senza provvedere alla fatturazione di tale cospicuo importo.

(22.10.2006 – Zarantonello, Presidente – Ciarocchi, Relatore)

96 - Costituisce violazione dell'art. 37 del Codice Deontologico Forense l'aver proposto opposizione, in nome e per conto di un associato, avverso alla deliberazione adottata dai competenti organi di una associazione imprenditoriale con la quale aveva validamente in essere un contratto di consulenza professionale.  
Sola la giovane età dell'incolpato e la circostanza che l'associazione non risulta aver sofferto danni induce a contenere la sanzione nella censura.  
(04.03.2007 Zarantonello, Presidente - Decchino, Relatore)

97 - Viola il principio posto dall'art. 6 del Codice Deontologico Forense (oltre che dei doveri di dignità, decoro e correttezza) il tacere al Curatore Fallimentare, da cui ha ricevuto mandato di difendere la relativa procedura, di aver in precedenza già assunto il mandato difensivo da un terzo di agire giudizialmente nei confronti della Curatela stessa, incarico tuttora in essere, con conseguente palese violazione dell'obbligo per l'avvocato di astenersi dall'attività professionale quando questa determini conflitto di interessi.  
(04.03.2007 - Zarantonello, Presidente - Decchino, Relatore)

98 - E' sicuramente censurabile, e va pertanto sanzionato, il comportamento dell'avvocato che dopo

aver promosso azione esecutiva a tutela del credito di suo cliente e dopo aver dichiarato l'avvenuto pagamento del credito stesso, con la conseguente dichiarazione di estinzione della procedura a spese compensate, notificò nuovo atto di precetto al debitore per capitali € 1,75, somma a suo dire tuttora dovuta a saldo, oltre che per ulteriori spese e competenze anche riferentesi alla precedente estinta procedura esecutiva.

(26.03.2007 – Zarantonello, Presidente- Crisafi, Relatore)

99 - Viola l'espressa norma (art. 51) del Codice Deontologico Forense l'avvocato che dopo aver assistito entrambi i coniugi nella procedura per la loro consensuale separazione personale assuma la difesa di uno solo di essi nel giudizio di divorzio contenzioso promosso nei confronti dell'altro.

(20.06.2007 – Zarantonello, Presidente – Chiesa, Relatore)

100 - L'art. 53 2° comma del Codice Deontologico Forense impone all'avvocato che svolga funzioni di magistrato onorario il rispetto delle norme di incompatibilità previste per tale funzione, ivi prevista quella (art.8 D. Lgs. 12.02.1998 n.51) che impone agli avvocati il divieto di esercitare la professione avanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale esercitano funzioni di giudice onorario. Tale incompatibilità deve ritenersi generale ed assoluta, al di fuori di ogni caratteristica di occasionalità, marginalità o prevalenza dell'attività professionale: conseguentemente va sanzionato con la sospensione per due mesi dall'esercizio professionale l'avvocato che, investito di funzioni di Giudice di Pace, abbia ripetutamente e pervicacemente esercitato la professione forense nel medesimo circondario del Tribunale ove contemporaneamente ha svolto le funzioni giudiziarie di magistrato onorario.

(11.07.2007 – Zarantonello, Presidente – Chiesa, Relatore)

101 - Costituisce condotta contraria al precetto di cui all'art.51 del Codice Deontologico Forense quella dell'avvocato che, dopo aver assistito entrambi i coniugi nella procedura di separazione consensuale, assuma la difesa della sola moglie in plurime azioni esecutive contro il marito e susseguenti giudizi di opposizione nonché nel giudizio per la modifica delle condizioni della separazione.

(17.10.2007 - Zarantonello, Presidente - Biasi, Relatore)

102 - Costituisce grave violazione di doveri di lealtà, correttezza e probità e va conseguentemente sanzionato con la sospensione dell'esercizio professionale per quattro mesi, il comportamento dell'avvocato che:

**a)** provveda alla redazione di ricorso amministrativi al TAR e al Capo dello Stato che costituiscano pedissequa ripetizione l'uno dell'altro e siano poi identici a più ricorsi presentati per altri clienti cointeressati alla vicenda;

**b)** chiedi al cliente il pagamento del proprio compenso senza tenere conto che il codifensore, coniuge e collega di studio, aveva richiesto al medesimo cliente e per la medesima attività il proprio compenso nella stessa misura, con ciò duplicando il compenso.

(07.11.2007 - Zarantonello, Presidente - Chiesa, Relatore)

103 - Va prosciolto dall'addebito di aver violato l'art.32 del Codice Deontologico per aver

impugnato un accordo transattivo intervenuto con il collega di controparte relativo all'aspetto economico sia della separazione che del divorzio dei rispettivi clienti, l'avvocato che a detta impugnazione si sia indotto dopo aver conosciuto solo in un secondo momento che la moglie del proprio assistito aveva in essere, all'epoca della stipulazione dell'accordo economico con il marito, una relazione affettiva con altro uomo.

(21.11.2007 - Zarantonello, Presidente - Biasi, Relatore)

104 - Indubbiamente viola i doveri di dignità e decoro professionale l'avvocato che si presenti, in qualità di difensore di un suo cliente, presso la caserma della polizia stradale in stato di manifesta ubriachezza, arrecando molestia e disturbo agli agenti operanti, che gli contestavano la relativa dovuta meritata contravvenzione. Fatto aggravato dall'essere stato tale comportamento amplificato a dismisura dalla stampa locale con un articolo dal titolo: "L'avvocato? Ubriaco come il cliente" che ha gettato ulteriore grave discredito sull'intera categoria professionale.

(23/04/2008 Zarantonello Presidente e Relatore)

105 - E' fuorviante, rispetto alle finalità di tutela dell'affidamento della collettività che l'art. 17 codice deontologico si propone di assicurare, far pubblicare un articolo sulla propria attività annoverando nella propria anzianità professionale anche il periodo nel quale è stata svolta la pratica forense: in esso, di carattere esclusivamente formativo, infatti l'idoneità all'esercizio della professione non è ancora stata oggetto di verifica attraverso l'esame di stato. E dunque attraverso un'informazione non corretta e non veritiera è stato perseguito un intento pubblicitario dell'incolpato, sul quale gravava comunque l'onere di controllare in modo preciso e puntuale il contenuto dell'articolo che sarebbe stato pubblicato e di verificare la fedeltà e la veridicità delle notizie nello stesso riportate, sì da assicurare il rispetto dei canoni imposti dalla disposizione di cui all'art. 17 sopra indicato.

(23/04/2008 Zarantonello, Presidente – Dal Ben, Relatore)

106 - E' meritevole della sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per mesi tre l'avvocato che assuma la carica di amministratore unico di società di capitali e la mantenga per oltre cinque anni pur nella piena consapevolezza di trovarsi in situazione di incompatibilità. Né in senso contrario può rilevare, ammesso siano vere le asserite circostanze, che si sia trattato di ordinaria amministrazione della società o di attività di mera liquidazione della stessa.

(7/5/2008 – Zarantonello, Presidente - Biasi, Relatore)

107 - Nella determinazione della sanzione non può essere trascurata la circostanza che l'incolpato circa tre anni prima della decisione fu ritenuto colpevole di altra mancanza deontologica, per la quale la sanzione disciplinare fu contenuta in considerazione della giovane età dell'interessato e della sua incensuratezza disciplinare. È cioè indubbio che va fatta dal Consiglio una valutazione complessiva dell'osservanza delle regole deontologiche da parte dell'incolpato nel corso della sua attività professionale e delle sue condotte che già abbiano eventualmente comportato precedenti sanzioni.

(7/5/2008 – Zarantonello, Presidente - Biasi, Relatore)

108 - Contrasta con il dovere di correttezza nei confronti di una collega sia eleggere ripetutamente domicilio presso la stessa senza previa informativa e consenso della medesima sia non ottemperare alla richiesta di sostituzione proveniente dalla stessa. Di nessun rilievo scriminante appare la circostanza che vi fosse un rapporto di domiciliazione "abituale", in quanto ciò non vale ad escludere l'obbligo deontologico di informazione, se non altro per consentire alla domiciliataria di evitare la possibilità di incorrere in incompatibilità.

(18/6/2008 – Zarantonello, Presidente - Ghirini, Relatore)

109 - E' senz'altro censurabile la condotta dell'avvocato che scriva alla legale rappresentante di

società già sua cliente che “la segretaria è andata in ferie senza percepire la quattordicesima perché Lei avrebbe assicurato che venerdì avrebbe portato i soldi” e ciò anche se è risultato che in realtà tale mancato pagamento non si è verificato. Così come è indubbiamente censurabile l’aver quantificato alla medesima cliente il proprio onorario in misura quasi tripla rispetto a quella indicata solo una settimana prima, agendo poi giudizialmente senza indugio per il recupero del compenso così illegittimamente aumentato.

(18/06/2008 Zarantonello, Presidente – Pasqualini, Relatore)

110 - Contrasta con il disposto dell’art. 17 del Codice Deontologico il fornire informazioni ingannevoli sulla propria attività professionale, rivolte ad un numero imprecisato di lettori e finalizzate alla captazione di clientela, evidenziando in un articolo pubblicato in una rivista e dal titolo “Il coraggio di osare. Avvocati moderni” di essere titolare di un avviato studio legale “Punto di riferimento per numerose società le cui attività si riverberano su tutto il territorio nazionale ed estero” senza precisare di essere iscritto all’Albo da meno di cinque anni, di essere l’unico avvocato dello studio (essendo gli altri componenti solo praticanti) e senza precisare, altresì, la natura di intervista a pagamento dell’articolo, così da porre in essere una forma di pubblicità occulta.

(16/07/2008 Zarantonello, Presidente – Ciarocchi, Relatore)

111 - L’intero contenuto dell’articolo (in cui l’incolpato è ritratto in una fotografia attorniato da giovani “professionisti” ed è definito come il sagace titolare di uno studio all’avanguardia, di consolidata esperienza, fautore di fruttuose collaborazioni con altri noti professionisti) è in definitiva un messaggio promozionale e autoreferenziale, enfatizzato nei toni e non veritiero nelle notizie.

Né è assolutamente condivisibile l’affermazione che la pubblicità è sempre elogiativa e che questa esiste in quanto ingannevole: ciò può essere vero per un qualunque bene di consumo ma non per una prestazione, come quella legale, di rilevanza tale da richiedere dignità, verità e decoro; in sostanza ciò che si dà come notizia certa deve essere veritiero, l’ingannevolezza consistendo proprio nel dire solo in parte.

(16/07/2008 Zarantonello, Presidente – Ciarocchi, Relatore)

112 - Ha rilievo deontologico il restituire al cliente, dopo la rinuncia alla difesa, i documenti di sua spettanza solo a seguito di reiterate richieste e della diffida del Consiglio dell’Ordine, trascorsi oltre tre mesi dalla cessazione del rapporto professionale.

Analogamente è da dirsi per l’aver assunto mandato difensivo nei confronti dell’ex cliente, anche se dimesso dopo la notifica dell’atto introduttivo del giudizio, solo dopo alcuni mesi dall’interruzione del rapporto con questi.

La circostanza che all’ex cliente non sia derivato nocumento dai detti comportamenti può essere valutata quoad poenam ma non ai fini dell’esclusione da responsabilità.

(16/7/2008 – Zarantonello, Presidente – Crisafi, Relatore)

113 - E’ riprovevole, e come tale va sanzionato, il comportamento dell’avvocato che abbia omissso il pagamento dei ratei di un contratto di leasing per l’acquisto di un’autovettura, venendo di conseguenza sottoposto a procedimento per ingiunzione, e abbia altresì ritardato il pagamento di retribuzioni ed accessori ad ex dipendente, anche in violazione degli accordi di dilazione raggiunti successivamente all’iniziale inadempimento. A giustificazione di tali comportamenti non può valere una dedotta carenza di liquidità, dal momento che il tenore di vita dell’incolpato nel periodo interessato non risulta in alcun modo ridotto.

(15/X/2008 – Zarantonello, Presidente - Ghirini, Relatore)

114 - Rientra nell’ampia previsione dei fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale di cui all’art 38 L.P., e viene quindi meno al dovere di correttezza, lealtà e colleganza, il comportamento dell’avvocato che in più occasioni e volutamente ometta di dare effettivo riscontro alla richiesta del collega di controparte che chiede per conto del proprio assistito l’adempimento di

quanto stabilito in una sentenza civile; ciò dapprima adducendo la necessità di conferire con il proprio cliente, poi rappresentando pressanti impegni professionali, quindi chiedendo di pazientare sino a dopo un periodo di vacanza, indi manifestando l'intenzione di proporre appello, poi ancora chiedendo di attendere la decisione sulla istanza di sospensione della sentenza ed, infine, adducendo che la sentenza di primo grado era da ritenersi di mero accertamento e quindi insuscettibile di esecutività.

(15.X.2008 – Zarantonello, Presidente – Dal Pra, Relatore)

115 - Viola il disposto dell'art. 20 del codice deontologico forense usare reiteratamente in un atto di appello, e con riferimento alla decisione del giudice unico di primo grado, toni ed espressioni decisamente aggressivi, caratterizzati da una eccessiva quanto ingiustificata vis polemica quali: "si è considerato quel che si è voluto, con una partigianeria che ha dato non poco da pensare e che, vogliamo continuare a pensarlo, sia stata figlia solo di madornali sviste"; "con la conclamata sgradevolissima sensazione che vi fosse un pregiudizio pesante nei confronti della ditta resistente"; "un giudizio, e lo riconfermiamo appieno, dagli umori decisamente e oggettivamente persecutori".

(5/XI/2008 – Zarantonello, Presidente – Arena Relatore)

116 - L'offerta di prestazione professionale, oltre che della norma di cui all'art. 19 del codice deontologico è comportamento lesivo dei principi di dignità e decoro, parametri normativi di carattere generale alla stregua dei quali deve essere valutata la condotta degli esercenti la professione forense. E' quindi riprovevole l'aver offerto le proprie prestazioni professionali al domicilio di società e di sue collegate, tutte già assistite da altra collega, consegnando il proprio biglietto da visita alla responsabile amministrativa e rimettendo successivamente il proprio curriculum, accompagnati dalla esplicita richiesta di disponibilità all'inizio di una collaborazione professionale.

(11/02/2009 Zarantonello, Presidente – Pasquino, Relatore)

117 - Uno dei fondamentali doveri, cui deve ispirarsi l'attività professionale dell'avvocato, è quello, indicato dall'art. 22 del codice deontologico, di mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

Viola clamorosamente tale dovere, oltre che il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza scambiata con il collega, il produrre, richiamandone il contenuto in atto di citazione, il testo di una bozza di accordo fra le parti fatta pervenire dal collega di controparte, con la contestuale richiesta di un provvedimento cautelare a favore del proprio assistito adducendo a prova dell'asserito buon diritto di costui detta bozza in quanto proveniente da controparte e avente, quindi, una valenza confessoria.

(11/2/2009 – Zarantonello, Presidente - Biasi, Relatore)

118 - Tenuto conto anche dei plurimi negativi precedenti disciplinari, appare sanzione adeguata la sospensione per mesi sei dall'esercizio dell'attività professionale dell'avvocato che: 1) contatti, al fine di sollecitare il conferimento dell'incarico professionale, persona già controparte di propri assistiti; 2) formi un documento, sottoscritto dal cliente ad altro scopo, al fine di far figurare un accordo sul compenso a proprio favore corrispondente al 70% dell'utile derivante al cliente dalla promuovenda azione giudiziale, al netto degli interessi e delle spese e accollandosi solo il rischio delle anticipazioni borsuali in caso di esito negativo del giudizio stesso; 3) al solo fine di costringere il cliente ad ottemperare all'illegittimo accordo sul compenso sopra indicato trattenga l'assegno intestato al cliente, e ricevuto da controparte, rifiutandosi di consegnarlo nonostante le reiterate richieste; 4) abbia fatto notificare nell'interesse di propri difesi atto di precetto a persona che era contemporaneamente, per diversa controversia, proprio cliente.

(4.3.2009 – Zarantonello, Presidente – Doria, Relatore)

119 - Pur dovendolo ritenere senz'altro negligente, non può però configurarsi la lesione dell'art. 21 del codice deontologico (potendosi riconoscere la scriminante dell'errore scusabile avendo la

società telefonica riportato una intestazione diversa da quella risultante dal contratto sottoscritto dall'interessata) nel comportamento dell'incolpata, che pur essendo solo praticante avvocato abilitata al patrocinio faccia inserire nell'elenco telefonico e su internet la dicitura "Studio Legale" prima del suo nominativo ed indirizzo.

(22/04/2009 Zarantonello, Presidente – Arena, Relatore)

120 - Va dichiarato il proscioglimento dell'avvocato che presenti al Consiglio dell'Ordine per l'opinamento una parcella omettendo di indicare che la precedente istanza di liquidazione era stata rigettata per la presenza di un accordo scritto fra le parti sulla determinazione del compenso, ove risulti provato, per deposizione del magistrato giudicante della controversia di merito, che la richiesta al Consiglio era stata fatta su invito del medesimo giudicante al limitato scopo di avere un obiettivo parametro per una soluzione transattiva della controversia.

(22.04.2009 – Zarantonello, Presidente - Ghirini, Relatore)

121 - Stante la gravità dei fatti, sanzione adeguata appare la sospensione per due mesi dall'esercizio professionale della praticante avvocato che abbia falsamente attestato l'autenticità della sottoscrizione apparentemente apposta dal suo dominus in calce ad una delega con cui costui, difensore dell'imputato, la autorizzava a sostituirlo in udienza e che svolga quindi attività difensionale in un procedimento penale per il quale non era abilitata ed extra districtum; trattasi, invero, di comportamenti che, posti in essere da chi si affaccia alla professione, appaiono indicatori di gravi lacune sia in ambito giuridico che in ambito deontologico o, meglio, di ignoranza di norme fondamentali per chi voglia intraprendere la professione di avvocato.

(6/05/2009 Zarantonello, Presidente – Pasqualini, Relatore)

122 - Non può pervenirsi a un giudizio di responsabilità ove risulti accertato che l'incolpato ha commesso i pur gravi fatti imputategli in un momentaneo stato di incapacità di intendere e di volere non volontariamente provocatosi, ma dovuto a patologia psichiatrica. Viene evidentemente meno in tale ipotesi la volontarietà dell'azione e del comportamento, requisito imprescindibile per l'affermazione di responsabilità.

(06.5.2009 – Zarantonello, Presidente - Crisafi, Relatore)

123 - L'impiego di toni concitati e di atteggiamenti contrari alle più elementari regole di educazione (come il non aver ricambiato il saluto ed essersi rifiutato di stringere la mano della collega che gliela porgeva) e l'apostrofare alla presenza di terzi una collega, insegnante della propria figlia, con espressioni marcatamente offensive e lesive dell'onore dell'interlocutrice (quali "Lei non è degna di essere una collega" "Ha commesso una vigliaccheria") sono di certo contrari all'obbligo di una condotta che deve sempre essere ispirata, anche nei rapporti extraprofessionali, a probità, dignità e decoro.

(17/6/2009 – Zarantonello, Presidente – Dal Ben, Relatore)

124 - I doveri di dignità, probità e decoro debbono sempre ispirare il comportamento dell'avvocato, anche in ambito extraprofessionale, in particolare laddove venga in rilievo una vicenda nella quale sono coinvolte molte persone e dalla quale possa derivare un grave pregiudizio per l'immagine e la reputazione dell'iscritto oltre che della intera classe forense. Non può dunque restare esente da sanzione l'avvocato che compia atti espressamente vietati dal legislatore (quale un patto commissorio), che utilizzi le proprie conoscenze per aggirare detto divieto attraverso la stipulazione di un contratto simulato e che persegua il recupero dei propri crediti con mezzi (quali minacce e vessazioni) diversi da quelli previsti dall'ordinamento.

(8.7.2009 – Zarantonello, Presidente - Dal Ben, Relatore)

125 - Sotto il profilo sanzionatorio va sicuramente considerato che la condotta dell'incolpato si rivela di apprezzabile gravità, sia per l'entità del danno patrimoniale e non patrimoniale che ne è derivato all'esponente, sia per l'intensità del dolo con cui sono stati posti in essere i comportamenti

censurati, sia, infine, per il fatto che il comportamento dell'interessata si è protratto per un anno circa. E dunque appare equo applicare la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, contenendola nella misura minima di mesi due in ragione della giovane età dell'iscritta e della disciplinabile incensuratezza della medesima.  
(08.07.2009 – Zarantonello, Presidente - Dal Ben, Relatore)

126 - È deontologicamente rilevante, perché viola il disposto di cui agli artt. 391 bis c.p.p. e 52 del codice deontologico forense, la condotta dell'avvocato che, allo scopo di svolgere indagini difensive su un infortunio sul lavoro occorso a proprio assistito, si rechi presso persona informata sui fatti senza preventivamente avvertirla, senza averla informata della propria qualità e facendosi accompagnare dal proprio assistito. Sanzione adeguata stimasi essere la censura.  
(23.9.2009 – Zarantonello, Presidente – Dal Prà, relatore)

127 - Viola molteplici precetti dettati dal codice deontologico forense, oltre a quelli di probità e decoro professionale, l'avvocato che: a più clienti, nonostante le ripetute loro richieste, non fornisca notizie sullo svolgimento dei mandati affidategli; notifichi tardivamente un ricorso al TAR, con conseguente declaratoria di reiezione; non provveda al versamento del contributo unificato pur avendone ricevuto l'importo dal cliente; non rilasci a più clienti il dovuto documento fiscale a fronte delle somme incassate.  
La pluralità dei fatti e il loro ripetersi nel tempo inducono a ritenere sanzione adeguata la sospensione dall'esercizio professionale per mesi due.  
(11.11.2009 – Zarantonello, Presidente – Pase, relatore)

128 - Viola il disposto degli artt. 20 e 22 del Codice deontologico forense l'avvocato che scrivendo al legale intervenuto a favore di una collega per il pagamento delle competenze di costei usi espressioni sconvenienti nei riguardi di entrambi i detti colleghi ("Lei ha troppi titoli e poca cordialità... La prossima volta che scrive, se scriverà, La prego di cambiare i modi e i toni. Sono sensibile all'educazione. Quella buona"; la collega "è troppo impegnata a fare parcelle, invece che una semplice telefonata").  
È altresì censurabile il comportamento del medesimo avvocato che, venendo meno alle regole di buona educazione e del rispetto dei terzi venga ad ingiustificato diverbio, alzando la voce tanto da essere sentito nelle stanze adiacenti, con un commesso addetto a ufficio giudiziario.  
(25.XI.2009 – Zarantonello, Presidente – Pasqualini, relatore)

129 - I fatti oggetto dell'esposto e addebitati all'inculpata avrebbero integrato, se dimostrati, una grave violazione dei doveri di dignità e di probità cui si deve sempre ispirare la condotta dell'iscritto all'Albo Forense. Di particolare gravità sarebbe risultato il fatto che l'inculpata avrebbe riferito al proprio assistito, dopo aver ricevuto una telefonata, di aver parlato con un Giudice amico aggiungendo "vedi... questo qui potrebbe essere uno che un domani potrebbe giudicarti".  
(16.6.2010 – Biasi, Presidente f.f. – Dal Ben, Relatore)

130 - E' condotta gravemente lesiva dei doveri di lealtà, probità e correttezza ai quali si deve sempre ispirare l'avvocato - che certamente non deve impiegare le proprie competenze giuridiche per favorire la commissione di condotte illecite - quella del legale che sia responsabile di plurime condotte delittuose consistite nell'aver predisposto e presentato un numero considerevole di false domande di emersione relative a lavoratori stranieri a fronte di pagamento di non irrilevante somma per ciascuna pratica di sanatoria. Tenuto conto della giovane età dell'inculpata e della incensuratezza disciplinare appare equa la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale di mesi sei.  
(16.6.2010 – Biasi, Presidente f.f. – Dal Ben, Relatore)

131 - La responsabilità disciplinare dell'inculpata in relazione ai fatti addebitatili si deve ritenere incontestata una volta che il Tribunale, con riferimento alle medesime circostanze, abbia



pronunciato sentenza di applicazione della pena su concorde istanze delle parti passata in giudicato; il tutto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 445 e 653 c.p.p.  
(16.6.2010 – Biasi, Presidente f.f. – Dal Ben, Relatore)

132 - Pur limitata alla censura in virtù della attuale incensuratezza disciplinare dell'incolpato, è indubbiamente da ritenersi contraria ai doveri di probità e dignità imposti agli avvocati dalla legge professionale il comportamento del legale che in occasione di un diverbio insorto con il proprio cliente lo ingiuri con le espressioni "tu sei un cretino, sei un coglione che non capisce niente... fuori di qua... sei un bugiardo, via fuori di qua"; invero vale evidenziare come l'art. 20 del Codice Deontologico vieti fermamente l'uso di espressioni sconvenienti e/o offensive e che tale divieto, per la previsione di cui al capoverso della medesima norma deontologica, non può essere superato neppure nei casi di reciprocità, di ritorsione o di provocazione.  
(30.6.2010 – Zarantonello, Presidente – Dal Ben, Relatore)

133 - È deontologicamente rilevante, perché lesivo sia dei più generici doveri di lealtà e correttezza che dell'espresso disposto di cui all'art. 51 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell'avvocato che, assistito un proprio cliente in sede stragiudiziale per il risarcimento del danno da infortunio in itinere, solo dopo pochi mesi invii al medesimo e per conto della società datrice di lavoro dello stesso formale comunicazione di licenziamento in tronco per asserite gravi infrazioni sul luogo di lavoro, difendendo poi la detta società nel giudizio di impugnazione del licenziamento promosso dal suddetto suo ex cliente.  
Né risulta sufficiente ad escludere la responsabilità dell'incolpato la circostanza che l'oggetto del nuovo incarico assunto fosse estraneo a quello espletato in precedenza.  
(30.6.2010 – Zarantonello, Presidente – Pase, Relatore)

134 - È condivisibile consolidato insegnamento del Consiglio Nazionale Forense quello secondo il quale, atteso che l'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, la rinuncia all'esposto da parte dell'esponente o la eventuale dichiarazione delle parti di essere pervenute ad una soluzione bonaria della controversia non condiziona né implica l'estinzione o l'interruzione del procedimento disciplinare.  
Di conseguenza, pur in presenza di rinuncia alla doglianza da parte dell'esponente, va sanzionato il comportamento del legale, che risulti ispirato a trascuratezza e negligenza, quasi a indifferenza alle esigenze del cliente, che pur lo aveva ripetutamente sollecitato per avere una pronta e completa informativa sulle vicende delle pratiche per le quali si era rivolto al legale.  
(1.12.2010 – Zarantonello, Presidente – Biasi, Relatore)

135 - È indubbiamente un comportamento disciplinarmente rilevante quello dell'avvocato che, ripetutamente richiesto dal proprio assistito, non fornisca informazioni sullo svolgimento del mandato affidatogli; ometta di svolgere l'attività necessaria alla difesa o la esegua con negligenza; non provveda a restituire al cliente – una volta definito il giudizio di primo grado – il fascicolo di parte e l'altra documentazione ricevuta per lo svolgimento dell'incarico difensivo, con ciò impedendo di fatto al cliente l'impugnazione della sentenza a questi sfavorevole.  
La gravità complessiva degli illeciti deontologici accertati e l'esistenza di precedenti disciplinari specifici inducono all'applicazione della sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi tre.  
(1.12.2010 - Zarantonello, Presidente – Pase, Relatore)

136 - Non può essere accolta la richiesta di differimento dell'udienza disciplinare, fatta pervenire al Consiglio dall'incolpato il giorno di detta udienza, alle ore cinque del mattino e a mezzo fax, adducendo la propria impossibilità a presenziare al dibattimento in quanto impegnato in non precisate questioni improrogabili all'estero.  
Ciò dal momento che, quand'anche si volesse prescindere dalla tardività della comunicazione, la mancanza di motivazione o riscontro all'affermazione dell'impedimento, impedisce ogni eventuale

valutazione in merito alla sussistenza o meno di quei caratteri di gravità ed absolutezza che soli avrebbero potuto giustificare un rinvio dell'udienza.

(12.1.2011 – Zarantonello, Presidente – L. Carrucci, Relatore)

137 - Appare sintomatico di leggerezza nell'adempimento del mandato difensivo, di per sè censurabile tanto per l'avvocato quanto – e ancor di più – per un praticante abilitato al patrocinio che si affaccia alla realtà forense, il comportamento di chi fa uso del nominativo di un collega omettendo la dovuta informazione ed apponendolo in un atto senza ottenere un preventivo consenso.

(12.1.2011 – Zarantonello, Presidente – L. Carrucci, Relatore)

138 - L'aver disatteso l'impegno assunto nei confronti della controparte di richiedere il pagamento del proprio cospicuo compenso professionale unicamente al proprio cliente, viola il disposto degli articoli 5 e 6 del Codice Deontologico Forense, a mente dei quali l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro e deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

Proprio per la consapevolezza da parte degli interessati che l'avvocato è tenuto al rispetto di queste severe regole comportamentali l'impegno del professionista ha particolare considerazione e la loro violazione appare particolarmente odiosa. La violazione assurge a maggiore gravità stante l'ampia eco che la vicenda, (anche per il procedimento penale che ne è derivato e l'entità degli interessi economici in gioco) ha avuto sulla stampa locale, con ciò ledendo l'immagine professionale dell'intera classe forense.

(26.1.2011 – Zarantonello, Presidente – Ghirini, Relatore)

139- Considerata la assenza di precedenti disciplinari, appare equa la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per mesi due a carico dell'avvocato che, in violazione del divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta, incassi, trattenendola dai fondi liquidi della massa ereditaria del de cuius dei propri assistiti, la somma di circa € 290.000,00 (oltre ad oneri fiscali) a fronte di un capitale oggetto di divisione di € 1.433.000,00. Ciò considerando anche che si è trattato di attività amministrativa-burocratica che non ha certo implicato la soluzione di questioni giuridiche e/o tecniche di particolari difficoltà e che l'incarico di assistenza degli eredi fu assunto dopo essere stato amministratore di sostegno del de cuius.

Irrilevante anche se fosse vera, risulta la circostanza, che gli interessati abbiano approvato il versamento di cui trattasi: invero l'art. 45 del Codice Deontologico stabilisce il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati a prescindere dall'eventuale consenso del cliente e ciò evidentemente al fine di tutelare quest'ultimo che, per soggezione, necessità, impreparazione o ignoranza dei parametri di liquidazione, potrebbe aderire a richieste illegittime.

(2.2.2011 – Zarantonello, Presidente – Dal Ben, Relatore)

140 - Ove, come nella fattispecie, sia stato riferito in giudizio il contenuto della corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con il collega di controparte e sia la avvenuta produzione di tale corrispondenza, non può dubitarsi della violazione del disposto dell'art. 28 del Codice Deontologico Forense.

Giova infatti ricordare che la produzione della corrispondenza proveniente dall'incolpato e da questi coperta dal vincolo di riservatezza, contrasta (come da parere 16.4.2008 del CNF che il Consiglio condivide) con il principio secondo il quale, essendo l'interesse tutelato dalla norma deontologica quello della lealtà e probità nei rapporti tra i colleghi, il divieto di cui all'art. 28 fa riferimento alla corrispondenza riservata nel suo complesso, a prescindere dai mittenti dei singoli messaggi.

(2.2.2011 – Zarantonello, Presidente – Biasi, Relatore)

141 - Anche se pone in essere un comportamento astrattamente e formalmente lecito, abusa di un diritto, e quindi commette illecito disciplinare, l'avvocato che provveda alla trascrizione presso la

Conservatoria dei Registri Immobiliari di un atto di pignoramento immobiliare, pur avendo avuto notizia, qualche giorno prima dal collega di controparte, che era stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo posto a fondamento del detto pignoramento.

(2.32.2011 – Zarantonello, Presidente – Ghirini, Relatore)

142 - Va negata la natura offensiva, o solo sconveniente, all'epiteto di "comunista" affibbiato da un legale ad un collega nel corso di un vivace colloquio telefonico.

Ciò sia perché il destinatario di tale espressione ha dichiarato di non ritenerla offensiva, sia perché l'espressione in questione ha perduto quella natura offensiva che poteva avere in tempi ormai lontani in alcuni ambienti socio-politici, sia, infine, perché non può essere considerato sconveniente e tantomeno offensivo il termine "comunista" in un paese, come il nostro, in cui più presidenti della Camera dei Deputati sono stati dirigenti di primo piano dell'allora Partito Comunista Italiano ed in cui l'attuale Presidente della Repubblica è stato autorevole esponente di tale partito politico.

(25.5.2011 – Zarantonello, Presidente – Biasi, Relatore)

143 - Viene meno al dovere di colleganza, oltre che a quelli di probità dignità e decoro, l'avvocato che a mezzo raccomandata e fax, utilizzando toni minacciosi ed intimidatori, chiedendo altresì l'invio di copia della polizza di assicurazione e minacciando di adottare misure cautelari, imputi ad una collega una serie di negligenze professionali, omettendo il doveroso e preventivo accertamento sul ruolo di mera domiciliataria assunto nella vicenda dalla collega, ruolo che peraltro gli era conosciuto.

(25.5.2011 – Zarantonello, Presidente – Crisafi, Relatore)

144 - È connotato da negligenza, leggerezza e trascuratezza il comportamento del difensore che, presente in udienza al momento della lettura del dispositivo al termine di un processo penale, faccia affidamento sulla percezione (risultata poi errata) del dispositivo, senza acquisire né copia dello stesso né della sentenza di condanna del proprio assistito, omettendo quindi di trasmetterla poi all'interessato e di convocarlo per valutare l'opportunità di presentare la relativa impugnazione. Comportamento di indubbio rilievo disciplinare avendo provocato il passaggio in giudicato della sentenza, che non prevedeva la concessione della sospensione condizionale della pena della reclusione, grave danno all'assistito.

(12.10.2011 - Zarantonello, Presidente e Relatore)

145 - Costituisce palese violazione del disposto dell'art. 51 del vigente Codice Deontologico, a mente del quale l'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale, l'assumere un mandato difensivo nei confronti di un ex assistito, dopo poco più di un mese dall'aver rinunciato al mandato da costui conferito per un altro precedente diverso giudizio.

Né, in senso contrario, può valere la circostanza che in tale ultimo giudizio, l'attività sia stata svolta su incarico di un collega di altra città, senza avere rapporti personali o conoscere l'assistito.

(9.11.2011 – Zarantonello, Presidente – Biasi, Relatore)

146 - È senz'altro censurabile e meritevole di riprovazione, perché contrario ai doveri di correttezza, dignità, decoro ed indipendenza, il comportamento di un praticante avvocato che, nella sua qualità di amministratore di un condominio, conferisca mandato a se medesimo onde rappresentare e difendere il condominio stesso in una procedura esecutiva presso terzi già esaurita ed utilizzi tale mandato nel tentativo di incassare le somme dovute dal terzo pignorato al condominio creditore.

(7.12.2011 - Zarantonello, Presidente – Dal Prà, Relatore)

147 - È contrario ai doveri di probità, dignità, decoro e correttezza nonché a quello previsto dall'art.

27 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell'avvocato che, assistendo stragiudizialmente un cliente, con questi si rechi presso la controparte tentando di indurla ad acconsentire a modifiche e integrazioni al testo di una transazione, il cui contenuto era stato concordato tra l'altro difensore del proprio assistito e il legale che assisteva la controparte; e ciò senza curarsi di notiziare preventivamente quest'ultimo del proprio intervento.  
(19.12.2011 - Zarantonello, Presidente – Crisafi, Relatore)

148 - E' senz'altro contrario ai doveri di propri dell'avvocato il comportamento di colui che:  
1) ometta di comunicare al proprio cliente l'esito del giudizio arbitrale in cui aveva svolto la propria attività e la sussistente richiesta di pagamento del compenso del Collegio, così esponendo la parte assistita al recupero forzoso di esso;  
2) non comunichi al cliente la data di discussione in appello di una causa di lavoro e, dismesso il andato difensivo, non informi di ciò il collega domiciliatario né trasmetta tempestivamente all'ex cliente la memoria di costituzione di controparte;  
3) affidi ad un collega l'incarico di agire esecutivamente nei confronti di un debitore del proprio cliente e ciò senza informarne quest'ultimo, che veniva solo successivamente a conoscenza di essere assistito da un legale che non aveva mai conosciuto.  
(25.06.2012 Mantovani Presidente –Ciarocchi, Relatore)

149 - E' sanzionabile con la censura l'avvocato che, ricevuta dal cliente una somma in contanti al fine di tentare con il versamento della stessa una transazione in corso di causa, né informi l'assistito del mancato raggiungimento dell'auspicato accordo, né restituisca la somma ricevuta allo specifico scopo di cui sopra e ciò anche se ripetutamente sollecitato dal Consiglio dell'Ordine, pur avendo promesso anche per iscritto la detta riconsegna.  
(28.10.2013 - Mantovani, Presidente - Ciarocchi, Relatore)

150 - L'avvocato nell'esercizio del proprio mandato difensivo deve contemperare e valutare le esigenze di difesa del proprio assistito con il prioritario dovere di valutare il fondamento dell'azione da intraprendere restando all'insindacabile parere tecnico del professionista la valutazione sulla sussistenza del presupposto dell'azione, nell'esercizio della quale la difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte.  
(28.X.2013 Mantovani, Presidente – Dal Prà, Relatore)

151 - Viene meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità l'avvocato che promuova esecuzione mobiliare presso terzi notificando l'atto di pignoramento a numerosissimi soggetti, ivi compresi quattro bar, parenti stretti del debitore (la madre, il coniuge, la sorella e la figlia) e una autofficina, senza aver verificato la sussistenza di rapporti di credito del debitore nei confronti dei predetti, con ciò screditando il debitore nei confronti di terzi estranei e violando il legittimo diritto alla riservatezza di questi.  
(28.X.2013 Mantovani, Presidente – Dal Prà, Relatore)

152 - Non rispetta i doveri di probità, dignità e decoro imposti all'esercente la professione forense l'avvocato che assuma la difesa, in sede giudiziale, di un gruppo di condomini onde ottenere lo scioglimento del Condominio ex art. 61 Disp. Att. Cod. Civ. e ciò pur difendendo il medesimo Condominio in altre cause pendenti nei confronti di terzi.  
(12.05.2014 Mantovani, Presidente – Biasi, Relatore)

153 - L'assunzione di incarico da parte di due soggetti con interessi anche solo potenzialmente contrastanti, come risulta essere la contestuale difesa del promissario venditore e del promissario acquirente, appare costituire violazione di quei canoni di correttezza e probità, oltre che di decoro e di dignità, che ispirano il canone deontologico che impone di evitare situazioni di conflitto o

incompatibilità.

Analogamente va detto per avere, in costanza di mandato difensivo conferito dalla società e nonostante le gravi tensioni fra soci e amministratore unico avessero portato alla revoca di quest'ultimo, assunto la difesa di detto amministratore.

(12.5.2014 Mantovani, Presidente – Carrucci, Relatore)

154 - Quanto alla determinazione della sanzione concretamente applicabile, si ritiene doversi comminare una sanzione sostanziale stante la gravità e complessità degli addebiti elencati nel capo d'inculpazione, in sé contenenti non solo violazioni di precetti disciplinari, sia generali sia specificatamente concernenti i rapporti con la parte, ma anche profili di possibile rilevanza penale. Appare inoltre doversi valutare la concomitanza nei fatti esposti di più profili di rilevanza disciplinare, attuati con condotte distinte e successive ma reiteratamente lesive dei medesimi stessi precetti sostanziali di condotta.

(12.5.2014 Mantovani, Presidente – Carrucci, Relatore)

155 - Pacifico che l'inculpata è stata contemporaneamente difensore della conduttrice nella procedura di sfratto promossa dai proprietari e difensore di questi ultimi nella procedura di loro separazione consensuale, non è chi non veda come tale situazione sia, per qualunque esercente la professione legale, del tutto anomala e contraria ai doveri di probità, dignità e decoro che devono necessariamente informare l'esercizio professionale dell'avvocato; e ciò anche se si vuole ritenere che nella specie non vi è stato, per la peculiarità del caso concreto attuale conflitto di interessi tra le parti difese contemporaneamente dallo stesso legale non essendovi stata interferenza nello svolgimento di entrambi gli incarichi o violazione del segreto sulle informazioni fornite.

(16.6.2014 Mantovani, Presidente – Pase, Relatore)

156 - Va applicata la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale, stante la complessiva gravità degli illeciti e una precedente condotta sanzionata con la censura, al legale che da un lato una volta rinunciato all'incarico defensionale si costituisca in un giudizio civile dopo tre mesi nei confronti dell'ex cliente e dall'altro lato non provveda ad onorare i notevoli impegni economici assunti subendo di conseguenza la procedura monitoria, l'esecuzione mobiliare, l'iscrizione ipotecaria sulla propria abitazione e la causa di revocatoria del fondo patrimoniale costituito sul medesimo immobile.

(28.07.2014 Mantovani Presidente – Mai, Relatore)

157 - Nel determinare la sanzione applicabile non può prescindersi, giusto il costante insegnamento del Consiglio Nazionale Forense oltre che secondo i principi generali che governano ogni forma di giustizia, anche disciplinare, dai precedenti e dalla personalità dell'inculpato.

Ne consegue che essendo stato quest'ultimo già sanzionato negli ultimi anni con due censure e risultando un terzo procedimento disciplinare sospeso per essere i fatti oggetto di indagine penale, appare adeguata la sanzione di due mesi di sospensione dall'esercizio professionale.

(20.X.2014 Mantovani, Presidente – Biasi, Relatore)

158 - Costituisce palese violazione dell'obbligo deontologico dell'avvocato di agire sempre con dignità, probità e decoro nonché di quello di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi l'impegnarsi o pagare, in sede di transazione di una vertenza giudiziale, somma di un certo rilievo pure nella consapevolezza di non essere in grado di adempiere, come è avvenuto, alla obbligazione così assunta.

(20.X.2014 Mantovani, Presidente – Biasi, Relatore)

159 - Lo spiegare intervento per conto dei dipendenti di una società propria cliente in una esecuzione mobiliare pendente nei confronti di quest'ultima e quindi esercitare una azione esecutiva nei confronti di una cliente contemporaneamente alla assistenza e difesa prestata alla medesima costituisce violazione dei doveri di dignità, probità, decoro e correttezza nonché di quanto disposto

dall'art. 37 del Codice Deontologico a proposito del divieto per il professionista di porsi in situazione di conflitto di interessi, non rilevando né che la parte assistita abbia o non consapevolezza del conflitto né che alcun concreto conflitto di interessi si sia effettivamente verificato né l'eventuale consenso degli interessati.

(20.X.2014 Mantovani, Presidente – Biasi, Relatore)

160 - Va prosciolto dall'addebito di non aver rinunciato all'incarico defensionale dopo essere venuto a conoscenza di aver assunto la qualità di coimputato con il proprio assistito, l'avvocato che abbia tenuto detto comportamento in quanto abbia confidato nel fatto che il nuovo difensore degli imputati avrebbe redatto e depositato una valida nomina con revoca del precedente difensore.

(24.XI.2014 Mantovani Presidente –De Meo, Relatore)